SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2002.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 19 gennaio 2001;

Sulla proposta dei Ministri: delle infrastrutture e dei trasporti; delle attività produttive; del lavoro e delle politiche sociali; dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 30 marzo 2003 alle ore tre (legali) di domenica 26 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 241

02A12660

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2002.

Disposizioni di protezione civile concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali nel territorio della Repubblica ceca colpito dagli eventi alluvionali della seconda decade di agosto 2002. (Ordinanza n. 3248).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2002;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, con il quale, nell'ambito delle attività concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza, prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;

Considerato che lo Stato italiano nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Visto il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, ratificato con legge 2 ottobre 1997, n. 350, che, tra l'altro, con l'art. 12 prevede il compimento di iniziative per il reciproco sostegno volte alla protezione dell'ambiente e contro ogni forma di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché l'ampliamento della cooperazione per far fronte alle calamità naturali;

Considerato che nella seconda decade del mese di agosto 2002 l'Europa centrale è stata interessata da fenomeni alluvionali di eccezionale gravità e, in particolare, il territorio della Repubblica ceca è stato colpito da una esondazione del fiume Moldava;

Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio connessa alla imminenza della stagione invernale;

Ravvisata la necessità di continuare a corrispondere, alla richiesta di assistenza formulata dalle Autorità ceche attraverso l'invio di mezzi e materiali necessari per fronteggiare la situazione emergenziale in argomento;

Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, anche contribuendo con beni e materiali alla predisposizione in loco dei necessari interventi di prevenzione di possibili contesti emergenziali;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore della Repubblica ceca colpita dagli eventi alluvionali della seconda decade di agosto 2002, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere tutti gli interventi e le iniziative necessari anche utilizzando beni e materiali per assicurare tutela alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.

2. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato a consentire l'utilizzazione, da parte delle autorità locali, dei necessari beni e materiali da impiegarsi per impedire il verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A12851

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del giudice di pace di Genova, Voltri, Pontedecimo e Sestri Ponente - Proroga termini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Genova in data 27 maggio 2002, prot. n. 780/23/2002 e 10 luglio 2002, prot. n. 780/23/2002, dalle quali risulta che le attività degli uffici dei giudici di pace di Genova, Voltri, Pontedecimo e Sestri Ponente sono state sospese nei periodi sotto indicati a causa dell'integrale trasloco di detti uffici in altra sede;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività degli uffici dei giudici di pace elencati in premessa, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di seguito riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

1) ufficio del giudice di pace di Genova dal 13 al 31 maggio 2002;

2) ufficio del giudice di pace di Pontedecimo dal 3 al 5 aprile 2002;

3) ufficio del giudice di pace di Voltri dall'8 al 12 aprile 2002;

4) ufficio del giudice di pace di Sestri Ponente dal 15 al 30 aprile 2002.

Roma, 3 ottobre 2002

p. *Il Ministro:* VIETTI

02A12694

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 2002.

Modalità e procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 16 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del predetto regolamento, per l'esecuzione dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, al decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1983, n. 537, ed all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Considerata la necessità di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni ed i servizi, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa amministrazione nel rispetto del limite di spesa fissato dal successivo art. 3;

Decreta:

Art. 1.

Beni e servizi in economia

È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione per un importo fino a 130.000 euro;

b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 130.000 euro;

c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 130.000 euro;

d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;

e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 euro;

f) lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura, per un importo fino a 50.000 euro;

g) lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 130.000 euro;

h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 130.000 euro;

i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 50.000 euro;

j) spese per rappresentanza, per un importo fino a 130.000 euro;

k) spese per cancelleria, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro;

l) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 130.000 euro;

m) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro;

n) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000 euro;

o) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a 130.000 euro;

p) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro;

q) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro;

r) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro;

s) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 130.000 euro;

t) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000 euro;

u) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130.000 euro;

v) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130.000 euro;

w) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000 euro.

Art. 2.

Procedura per l'acquisizione in economia di beni e servizi

Per l'acquisizione in economia dei beni e servizi individuati all'art. 1 del presente decreto l'Amministrazione adotta la procedura disposta dal relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

Il presente provvedimento sarà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 154

02A12673

DECRETO 15 ottobre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.918 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 e 23 settembre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 settembre 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 settembre 2002, entro le ore 11 del giorno 15 ottobre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 settembre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione».

La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 settembre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 ottobre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A12672

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 settembre 2002.

Modalità e procedure relative alla produzione, all'autorizzazione, all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali ad opera dello stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare l'art. 7;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001, e in particolare l'art. 92, comma 9;

Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco adottate nelle sedute del 16 e 17 novembre 1999, 11 e 12 gennaio 2000, 25 e 26 gennaio 2000;

Attesa l'esigenza di dover garantire, a cura del Servizio sanitario nazionale, la disponibilità di medicinali non altrimenti reperibili, necessari per il trattamento di patologie per le quali non sussistono valide alternative terapeutiche;

Ritenuto opportuno precisare le modalità e le procedure da seguire per l'autorizzazione, produzione e distribuzione dei medicinali di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione, all'immissione in commercio ed alla distribuzione dei medicinali essenziali non altrimenti reperibili prodotti dallo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze.

Art. 2.

1. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, sentita la Commissione unica del farmaco, provvede a richiedere allo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze di soddisfare le esigenze connesse a contingenti situazioni di mancata reperibilità sul mercato nazionale di medicinali, che risultino necessari per il trattamento di patologie per le quali non sussistono valide alternative terapeutiche.

2. Lo stabilimento di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di immissione in commercio di medicinali e tenendo conto delle linee guida fissate dalla Comunità europea, predispone il dossier di registrazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, per l'espletamento dell'attività istruttoria da parte dei competenti uffici e per l'acquisizione del parere favorevole della Commissione unica del farmaco. Tali domande, in considerazione della loro particolare rilevanza medico-sociale, saranno definite in via prioritaria.

3. Nell'espletamento dell'attività istruttoria, i competenti uffici della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza accertano l'idoneità dello stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze ad effettuare la produzione del medicinale richiesto secondo le disposizioni in vigore e in osservanza dei principi contenuti nelle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano fissati dalla normativa comunitaria. Qualora non sia possibile effettuare la produzione di determinati farmaci, il predetto stabilimento predisporrà uno studio di fattibilità, con l'indicazione dei relativi oneri finanziari, la cui attuazione è autorizzata con decreto del Ministro della salute, previo esame con esito favorevole della Commissione unica del farmaco.

4. Per la valutazione delle domande relative ai medicinali di cui ai commi precedenti, lo stabilimento chimico-farmaceutico militare è tenuto al pagamento delle tariffe attualmente in vigore.

5. La distribuzione delle specialità medicinali di cui lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze detiene l'autorizzazione, è esercitata conformemente alla normativa vigente e nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano.

Art. 3.

1. I medicinali per i quali sia intervenuta autorizzazione alla produzione a nome dello stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze, sono immessi in commercio alle condizioni previste dai provvedimenti di classificazione adottati dalla Commissione unica del farmaco, ai fini della rimborsabilità e del regime di fornitura ai sensi e per effetto dell'art. 92, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, valutati in lire 5 miliardi dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiamata in premessa, corrispondenti ad € 2.500.228,00, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che sarà riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute - Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro della difesa
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 238

02A12896

DECRETO 2 ottobre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti immunoglobuline umane normali per uso endovenoso.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la linea Guida del Blood Products Working Group del CPMP CPMP/859/95 Rev. 1 del 29 giugno 2000 «Core SPC for Human Normal Immunoglobulin (IVIg) for Intravenous administration»;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco resa nella riunione del 7 novembre 2001 relativo alle modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo immunoglobuline umane normali per uso endovenoso;

Acquisito il parere favorevole della Commissione unica del farmaco resa nella seduta del 5 maggio 2002;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di immunoglobuline umane normali per uso endovenoso:

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo immunoglobuline umane normali per uso endovenoso, di integrare gli stampati, in conformità a quanto stabilito dalla linea guida allegata che costituisce parte del presente decreto, mantenendo unicamente le indicazioni terapeutiche già autorizzate per ciascun prodotto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo immunoglobuline umane normali per uso endovenoso, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO

LINEA GUIDA EMEA PER LA REDAZIONE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI A BASE DI IMMUNOGLOBULINE UMANE NORMALI PER SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA (IVIG).

La presente linea guida riguarda le immunoglobuline umane normali per somministrazione endovenosa definite dalla monografia 0918 della Farmacopea europea. Essa non è applicabile a prodotti intenzionalmente preparati per contenere frammenti di IgG o IgG chimicamente modificate.

1. *Nome della specialità medicinale.*

{Nome commerciale «dosaggio» forma farmaceutica}.

2. *Composizione qualitativa e quantitativa.*

Immunoglobuline umane normali per uso endovenoso (IVIg).

{Informazioni specifiche sulla composizione quantitativa del prodotto. Includono: sottoclasse di IgG, contenuto di proteine umane e contenuto minimo di IgG (es.: proteine umane x g/l delle quali almeno y% di IgG), contenuto massimo di IgA}.

Per gli eccipienti vedi 6.1

3. *Forma farmaceutica.*

{Prodotto specifico}.

4. *Informazioni cliniche.*

4.1. Indicazioni terapeutiche.

Terapia sostitutiva in:

Sindromi da immunodeficienza primaria quali:

agammaglobulinemia congenita e ipogammaglobulinemia;

immunodeficienza variabile comune;

immunodeficienza combinata grave;

sindrome di Wiskott Aldrich.

Mieloma o leucemia linfatica cronica con grave ipogammaglobulinemia secondaria e infezioni ricorrenti.

Bambini con AIDS congenito e infezioni ricorrenti.

Immunomodulazione.

Porpora trombocitopenica idiopatica (PTI), in bambini o adulti ad alto rischio di emorragia o prima di interventi chirurgici per il ripristino della conta piastrinica.

Sindrome di Guillain Barré

Morbo di Kawasaki

Trapianto allogenico di midollo osseo

Altre indicazioni approvate del prodotto.

4.2. Posologia e modalità di somministrazione.

Posologia.

La dose e lo schema terapeutico dipendono dall'indicazione.

Nella terapia sostitutiva può essere necessario individualizzare il dosaggio per ogni paziente in relazione alla risposta farmacocinetica e clinica. Gli schemi di trattamento riportati di seguito sono forniti come linee guida.

Terapia sostitutiva in sindromi da immunodeficienza primaria.

Lo schema di trattamento dovrebbe indurre il raggiungimento di un livello minimo di IgG (misurato prima della successiva infusione) di almeno 4-6 g/l. Dopo l'inizio della terapia sono necessari da tre a sei mesi per il raggiungimento dell'equilibrio. La dose di partenza raccomandata è 0,4-0,8 g/kg seguita da almeno 0,2 g/kg ogni tre settimane.

La dose richiesta per raggiungere un livello di 6 g/l è dell'ordine di 0,2-0,8 g/kg/mese. Una volta raggiunto lo stato stazionario l'intervallo di dosaggio varia tra 2 e 4 settimane.

Dovrebbero essere misurati i livelli plasmatici in modo da aggiustare la dose e l'intervallo di dosaggio.

Terapia sostitutiva in caso di mieloma o leucemia linfatica cronica con grave ipogammaglobulinemia secondaria e infezioni ricorrenti: terapia sostitutiva in bambini con AIDS e infezioni ricorrenti.

La dose raccomandata è 0,2-0,4 g/kg ogni 3-4 settimane.

Porpora trombocitopenica idiopatica.

Trattamento di un episodio acuto: 0,8-1 g/kg il primo giorno. Il trattamento può essere ripetuto per una volta entro tre giorni, oppure possono essere somministrati 0,4 g/kg/die per 2-5 giorni. Il trattamento può essere ripetuto in caso di recidiva.

Sindrome di Guillain Barré.

0,4 g/kg/die per 3-7 giorni.

Nei bambini l'esperienza è limitata.

Morbo di Kawasaki.

La dose raccomandata è di 1,6-2,0 g/kg in dosi frazionate nel corso di 2-5 giorni o 2 g/kg come dose singola.

I pazienti dovrebbero ricevere trattamento concomitante con acido acetilsalicilico.

Trapianto allogenico di midollo osseo.

Il trattamento con immunoglobuline umane normali può essere utilizzato come parte della terapia di condizionamento e dopo il trapianto.

Per il trattamento delle infezioni e nella profilassi della malattia da trapianto contro ospite, il dosaggio viene adattato individualmente. La dose iniziale è normalmente 0,5 g/kg/settimana, iniziando sette giorni prima del trapianto e fino a 3 mesi dopo il trapianto.

In caso di persistente deficit di produzione di anticorpi, è raccomandato il dosaggio di 0,5 g/kg/mese fino al ritorno alla norma del livello degli anticorpi.

I dosaggi raccomandati sono riassunti nella tabella seguente:

Indicazione	Dose	Frequenza di somministrazione
Terapia sostitutiva nella immunodeficienza primaria	dose iniziale: 0,4-0,8 g/kg mantenimento: 0,2-0,8 g/kg	ogni 2-4 settimane per ottenere un livello di IgG di almeno 4-6 g/l
Terapia sostitutiva nella immunodeficienza secondaria	0,2-0,4 g/kg	ogni 3-4 settimane per ottenere un livello di IgG di almeno 4-6 g/l
Bambini con AIDS	0,2-0,4 g/kg	ogni 3-4 settimane
Immunomodulazione:		
Porpora trombocitopenica idiopatica	0,8-1 g/kg	al giorno 1, possibilmente ripetuto una sola volta entro 3 giorni
	o 0,4 g/kg/die	per 2-5 giorni
Sindrome di Guillain Barré	0,4 g/kg/die	per 3-7 giorni
Morbo di Kawasaki	1,6-2 g/kg	in più dosi per 2-5 giorni in associazione con acido acetilsalicilico
	o 2 g/kg	in un'unica dose in associazione con acido acetilsalicilico
Trapianto allogenico di midollo osseo:		
Trattamento delle infezioni e profilassi della malattia da trapianto contro ospite	0,5 g/kg	ogni settimana dal giorno 7 fino a 3 mesi dopo il trapianto
Persistente deficit di produzione di anticorpi	0,5 g/kg	ogni mese fino al ritorno alla norma del livello degli anticorpi

Modalità di somministrazione.

Le immunoglobuline umane normali dovrebbero essere infuse per via endovenosa con una velocità iniziale di {Prodotto specifico - in ml/kg/ora per (Prodotto specifico - tempo)} ora. Se ben tollerate, la velocità di somministrazione può essere gradualmente aumentata fino ad un massimo di {Prodotto specifico - in ml/kg/hr}.

4.3. Controindicazioni.

Ipersensibilità a uno qualsiasi dei componenti.

Ipersensibilità alle immunoglobuline omologhe (Prodotto specifico - specialmente in casi molto rari di carenza di IgA quando il paziente ha anticorpi anti-IgA «selezionare la dizione appropriata allo specifico prodotto»).

4.4. Avvertenze speciali e speciali precauzioni d'uso.

Alcune gravi reazioni avverse possono essere correlate alla velocità di infusione. La velocità di infusione raccomandata riportata in «4.2 Modalità di somministrazione» deve essere rigorosamente rispettata. I pazienti devono essere attentamente monitorati e osservati per evidenziare la comparsa di qualsiasi sintomo durante il periodo di infusione.

Alcune reazioni avverse possono presentarsi più frequentemente:

in caso di alta velocità di infusione;

in pazienti con ipo- o agammaglobulinemia con o senza deficit di IgA;

in pazienti che ricevono immunoglobuline umane normali per la prima volta o, in rari casi, quando la specialità contenente immunoglobuline umani normali viene sostituita o quando il trattamento è stato sospeso per più di otto settimane.

Vere reazioni di ipersensibilità sono rare. Queste possono manifestarsi nei rari casi di deficienza di IgA con anticorpi anti-IgA.

Raramente, le immunoglobuline umane normali possono causare una caduta della pressione sanguigna con reazione anafilattica anche in pazienti che precedentemente avevano tollerato un trattamento con immunoglobuline umane normali.

Le potenziali complicanze possono essere evitate assicurandosi:

che i pazienti non siano sensibili alle immunoglobuline umane normali iniettando inizialmente il prodotto lentamente (specificare la specifica velocità per ciascun prodotto {ml/kg/min});

che i pazienti siano attentamente monitorati per evidenziare la comparsa di eventuali sintomi durante il periodo di infusione. In particolare, i pazienti che non hanno mai ricevuto in precedenza immunoglobuline umane normali, i pazienti ai quali una specialità contenente immunoglobuline umani normali sia stata sostituita con un'altra o i pazienti in cui sia trascorso un lungo periodo di tempo dall'infusione precedente, dovrebbero essere monitorati durante la prima infusione e per la prima ora dopo la prima infusione, per poter evidenziare eventuali reazioni avverse. Tutti gli altri pazienti dovrebbero essere osservati per almeno 20 minuti dopo la somministrazione;

che il contenuto di glucosio ({x}glg di IgG) venga tenuto in considerazione nel caso di pazienti con diabete latente, nei quali potrebbe presentarsi una glicosuria transitoria, nei diabetici, o nei pazienti in dieta ipoglucidica.

In pazienti trattati con IVIg sono stati riportati casi di insufficienza renale acuta. Nella maggior parte dei casi, sono stati individuati fattori di rischio quali preesistente insufficienza renale, diabete mellito, età superiore ai 65 anni, ipovolemia, sovrappeso o assunzione concomitante di medicinali nefrotossici.

In tutti i pazienti, la somministrazione di IVIg richiede:

adeguata idratazione prima di iniziare l'infusione di IVIg;

monitoraggio della produzione di urina;

monitoraggio dei livelli di creatinina serica;

di evitare l'uso concomitante di diuretici dell'ansa.

In caso di disfunzione renale, dovrebbe essere considerata la sospensione di IVIg.

Anche se casi di disfunzione renale e di insufficienza renale acuta sono stati associati all'uso di molte specialità registrate a base di IVIg, quelle contenenti saccarosio come stabilizzante rappresentano una quota preponderante dell'intero numero. Nei pazienti a rischio, dovrebbe essere considerato l'uso di IVIg non contenenti saccarosio.

In caso di reazioni avverse, è necessario o ridurre la velocità di infusione o interrompere l'infusione.

Il trattamento richiesto dipende dalla natura e dalla gravità degli effetti indesiderati.

In caso di shock, il trattamento dovrebbe seguire le linee guida per la terapia dello shock.

Quando si somministrano specialità medicinali ottenute da sangue o plasma umano, non è possibile escludere completamente la comparsa di patologie infettive conseguenti alla trasmissione di agenti infettivi. Ciò risulta applicabile anche a patogeni di natura sconosciuta. Il rischio di trasmissione di agenti infettivi è comunque ridotto da:

selezione dei donatori mediante visita medica e screening delle donazioni per i tre virus maggiormente patogeni, HIV, HCV, HBV;

verifica dell'eventuale presenza di materiale genomico per HCV nei pool di plasma;

procedure di rimozione/inattivazione incluse nel processo di produzione che siano state validate utilizzando virus modello e siano considerate efficaci per HIV, MCV e HBV.

Le procedure di rimozione/inattivazione dei virus potrebbero risultare di valore limitato contro virus privi di involucro quali il virus dell'epatite A o il parvovirus B19.

Nell'interesse dei pazienti, si raccomanda, se possibile, ogni volta che «nome commerciale del prodotto» viene loro somministrato, di registrare il nome commerciale del prodotto ed il numero di lotto di produzione.

4.5. Interazione con altre specialità medicinali e altre forme di interazione.

Vaccini a base di virus vivi attenuati.

La somministrazione di immunoglobuline può interferire per un periodo di almeno 6 settimane e fino a un massimo di 3 mesi con l'efficacia di vaccini a base di virus vivi attenuati quali morbillo, rosolia, parotite e varicella. Dopo la somministrazione di questo prodotto, bisognerebbe far trascorrere un intervallo di 3 mesi prima di procedere a vaccinazione con vaccini a base di virus vivi attenuati. In caso di morbillo, l'interferenza può persistere fino ad un anno.

Di conseguenza bisognerebbe controllare il titolo anticorpale dei pazienti trattati con il vaccino per il morbillo.

Interferenze con analisi sierologiche.

Dopo l'iniezione di immunoglobuline l'aumento transitorio dei vari anticorpi trasferiti passivamente nel sangue dei pazienti può indurre risultati positivi fuorvianti nelle analisi sierologiche.

La trasmissione passiva di anticorpi contro gli antigeni eritrocitari, es.: A, B, D può interferire con alcune analisi serologiche (conta dei reticolociti, aptoglobina, test di Coombs).

4.6. Gravidanza e allattamento.

La sicurezza di questa specialità medicinale per l'uso durante la gravidanza non è stata stabilita in studi chimici controllati e, quindi, essa dovrebbe essere somministrata con cautela alle donne gravide e alle madri in allattamento. L'esperienza clinica con le immunoglobuline suggerisce l'assenza di effetti dannosi sul corso della gravidanza, o sul feto e sul neonato.

Le immunoglobuline sono escrete nel latte e possono contribuire al trasferimento di anticorpi protettivi al neonato.

4.7. Effetti sulla abilità di guidare e di usare macchine.

Non sono stati osservati effetti sulla abilità di guidare e di usare macchine.

4.8. Effetti indesiderati.

Occasionalmente possono verificarsi reazioni avverse quali brividi, ipertermia, mal di testa, febbre, vomito, reazioni allergiche, nausea, artralgia, ipotensione e moderato dolore lombare.

Raramente le immunoglobuline umane normali possono indurre una riduzione della pressione sanguigna e in casi isolati, shock anafilattico, anche in pazienti che non hanno mostrato ipersensibilità a precedenti somministrazioni.

Dopo somministrazione di immunoglobuline umane normali sono stati osservati casi di meningite asettica reversibile, isolati casi di anemia emolitica/emolisi reversibile e rari casi di reazioni cutanee transitorie.

Sono stati osservati aumento della creatininemia e/o insufficienza renale acuta.

Eventi trombotici sono stati riportati negli anziani, in pazienti con segni di ischemia cerebrale o cardiaca, e in pazienti sovrappeso e marcatamente ipovolemici.

4.9. Sovradosaggio.

Il sovradosaggio può provocare un sovraccarico di fluidi e iperviscosità, in particolare in pazienti a rischio, inclusi i pazienti anziani o i pazienti con compromissione della funzionalità renale.

5. *Proprietà farmacologiche.*

5.1. Proprietà farmacodinamiche.

Gruppo farmacoterapeutico: sieri immuni e immunoglobuline: immunoglobuline umane normali, per somministrazione intravascolare, codice ATC: J06BA02.

Le immunoglobuline umane normali contengono principalmente immunoglobuline G (IgG) con un ampio spettro di anticorpi contro agenti infettivi.

Le immunoglobuline umane normali contengono gli anticorpi della classe IgG presenti nella popolazione normale. Vengono di solito preparate da pools di plasma provenienti da non meno di 1000 donazioni. Posseggono una distribuzione di sottoclassi di immunoglobuline G strettamente proporzionale a quella del plasma umano nativo. Dosi adeguate di questa specialità medicinale possono riportare a valori normali livelli patologicamente ridotti di immunoglobuline G. Il meccanismo di azione in indicazioni diverse dalla terapia sostitutiva non è del tutto chiaro, ma include effetti immunomodulatori.

5.2. Proprietà farmacocinetiche.

Dopo somministrazione endovenosa le immunoglobuline umane normali sono immediatamente e completamente biodisponibili nella circolazione del ricevente. Esse si distribuiscono in maniera relativamente rapida tra il plasma e i fluidi extravascolari, l'equilibrio tra compartimenti intra e extravascolari viene raggiunto approssimativamente dopo 3-5 giorni.

Le immunoglobuline umane normali hanno una emivita di circa {x}giorni (inserire i dati del prodotto specifico). Questa emivita può variare da paziente a paziente, in particolare nell'immunodeficienza primaria.

Le IgG e i complessi di IgG vengono degradati nelle cellule del sistema reticoloendoteliale.

5.3. Dati preclinici di sicurezza.

[Prodotto specifico].

6. *Informazioni farmaceutiche.*

6.1. Elenco degli eccipienti.

[Prodotto specifico. Quando applicabile, dovrebbe essere riportata la quantità di albumina aggiunta come stabilizzante (Farmacopea europea, regole per l'etichettatura)].

6.2. *Incompatibilità.*

Questa specialità medicinale non deve essere miscelata con altre specialità medicinali.

[Prodotto specifico].

6.3. *Stabilità.*

[Prodotto specifico].

6.4. *Precauzioni speciali per la conservazione.*

[Prodotto specifico].

6.5. *Natura e contenuto del contenitore.*

[Prodotto specifico].

6.6. *Istruzioni per l'uso, la manipolazione e lo smaltimento.*

[Prodotto specifico].

Il prodotto dovrebbe essere portato a temperatura ambiente o temperatura corporea prima dell'uso.

«La totale ricostituzione dovrebbe essere ottenuta entro [Prodotto specifico]».

Di solito la soluzione è trasparente o leggermente opalescente. Non usare soluzioni torbide o che presentino precipitati. I prodotti disciolti dovrebbero essere controllati visivamente per la presenza di particelle in sospensione o di colorazione anormale prima della somministrazione.

Il prodotto inutilizzato e i residui dovrebbero essere smaltiti in accordo con le leggi nazionali.

7. *Titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio.*

{Nome e indirizzo}.

8. *Numero(i) del registro delle specialità medicinali della comunità numero di autorizzazione alla immissione in commercio.*

[Il titolo dipende dalla procedura di autorizzazione del prodotto: centralizzata o nazionale o attraverso mutuo riconoscimento].

[Prodotto specifico].

9. *Data di prima autorizzazione/rinnovo dell'autorizzazione.*

10. *Data della revisione del testo.*

02A12657

DECRETO 2 ottobre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti baclofene soluzione iniettabile per uso intratecale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000 n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella riunione 3 settembre 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo Baclofene soluzione iniettabile per uso intratecale;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di baclofene soluzione iniettabile per uso intratecale;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo Baclofene soluzione iniettabile per uso intratecale di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo Baclofene soluzione iniettabile per uso intratecale autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE.

LIORESAL®10 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso intratecale;

LIORESAL®10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso intratecale;

LIORESAL®0,05 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intratecale.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA.

Fiala da 10 mg/20 ml: Baclofene [miscela racemica degli isomeri R, (-) e S, (+) dell'acido b-(aminometil)p-cloroidrocinammico] 10 mg;

Fiala da 10 mg/5 ml: Baclofene 10 mg;

Fiala da 0,05 mg/1 ml: Baclofene 0,05 mg.

3. FORMA FARMACEUTICA.

Soluzione per iniezione intratecale o per infusione intratecale.

4. INFORMAZIONI CLINICHE.

4.1. *Indicazioni terapeutiche.*

Lioresal intratecale è indicato nei pazienti affetti da grave spasticità cronica associata a sclerosi multipla, a lesioni o ad altre patologie del midollo spinale che non rispondono a terapie antispastiche orali e/o nei pazienti che abbiano effetti collaterali inaccettabili con le dosi terapeuticamente valide di tali antispastici.

Lioresal intratecale è stato impiegato con successo nei pazienti con spasticità cerebrale, ad esempio nei casi di paralisi cerebrale, lesioni del cranio o infarti cerebrali; tuttavia, l'esperienza clinica è limitata. Sono stati inoltre trattati con successo anche alcuni pazienti affetti da tetano, per ridurre l'iperreflessia, le clonie e il trisma.

4.2. *Posologia e modo di somministrazione.*

Per la determinazione del dosaggio, Lioresal intratecale viene somministrato in bolo singolo (con catetere spinale o iniezione lombare) o, per uso cronico, con una pompa impiantabile per somministrazione continua nello spazio intratecale.

Per stabilire il regime posologico ottimale della terapia di mantenimento, ogni paziente viene sottoposto ad una fase di selezione iniziale con bolo intratecale, a cui fa seguito un'attenta titolazione individualizzata per la determinazione della dose. La fase di titolazione è necessaria per la grande variabilità individuale delle dosi terapeutiche ottimali.

L'efficacia del Lioresal intratecale è stata dimostrata con studi clinici randomizzati e controllati effettuati dalla Medtronic Inc. utilizzando il sistema di infusione SynchroMed. Sono state condotte anche altre ricerche con il sistema di infusione Infused. Questi dispositivi sono sistemi impiantabili dotati di serbatoi ricaricabili per il rilascio del farmaco; vengono impiantati in una tasca sottocutanea generalmente nella parete addominale. I dispositivi sono connessi, per via sottocutanea ad un catetere intratecale. Oltre a quelle sopracitate, possono essere impiegate altre pompe dimostratesi adatte per la somministrazione intratecale del Lioresal.

La somministrazione di Lioresal intratecale mediante sistemi impiantabili deve essere effettuata solo da medici competenti ed esperti. Le informazioni specifiche per la programmazione e/o la ricarica della pompa impiantabile vengono fornite dai costruttori della pompa e devono essere attentamente seguite.

Fase di selezione.

Prima di iniziare un infusione cronica con Lioresal intratecale, i pazienti devono dimostrare di rispondere al trattamento con baclofene intratecale in bolo nella fase di selezione. Viene generalmente somministrata mediante iniezione lombare o un catetere intratecale una dose test di Lioresal in bolo. Di solito la dose test iniziale è di 25 mcg o di 50 mcg, incrementabile di 25 mcg ad intervalli di 24 ore, fino a che si osservi una risposta clinica di durata compresa tra 4-8 ore; la dose deve essere somministrata interamente in non meno di un minuto.

A questo scopo sono particolarmente adatte le fiale a basso dosaggio (0,05 mg/1ml).

La prima dose deve essere somministrata in ambiente attrezzato per la rianimazione.

Per poter definire un paziente responsivo alla terapia deve verificarsi una significativa diminuzione del tono muscolare e/o della frequenza e/o della gravità degli spasmi.

La sensibilità al trattamento con Lioresal intratecale è molto variabile da soggetto a soggetto. Si sono verificati casi di grave sovradosaggio (coma) in pazienti adulti trattati con una dose test di 25 mcg.

I pazienti che non rispondono a una dose test di 100 mcg non devono essere trattati con ulteriori quantità di farmaco e non devono essere inclusi in un trattamento cronico per infusione intratecale.

Titolazione della dose.

Dopo aver avuto conferma, con le dosi test in bolo, che il paziente è responsivo al trattamento con Lioresal intratecale, si decide un infusione intratecale utilizzando un adatto dispositivo di rilascio.

Per determinare la dose giornaliera totale iniziale di Lioresal intratecale da impiegare nel dispositivo, bisogna raddoppiare la dose che nella fase di selezione ha dato un effetto positivo e somministrarla in un periodo di 24 ore. Nel caso in cui l'efficacia della dose in bolo sia durata più di 12 ore, la dose iniziale giornaliera deve essere uguale alla dose bolo somministrato però lentamente nelle 24 ore. Nelle prime 24 ore il dosaggio non deve essere aumentato.

Dopo le prime 24 ore, il dosaggio deve essere adattato lentamente, con piccole variazioni giornaliere in modo da raggiungere l'effetto desiderato, incrementando la dose del 10-30% così da evitare un sovradosaggio. Con le pompe programmabili il dosaggio deve essere aumentato solo una volta ogni 24 ore. Per le pompe non programmabili con un catetere di 76 cm che rilasci 1 ml al giorno, è meglio rispettare intervalli di 48 ore prima di valutare la risposta. Se la dose giornaliera è stata aumentta significativamente e non si è osservato alcun effetto clinico, si raccomanda di controllare il funzionamento della pompa o del catetere.

L'esperienza con dosi superiori a 1000 mcg al giorno è limitata.

I pazienti, in fase di selezione o nel periodo di titolazione del dosaggio che segue l'impianto della pompa, devono essere attentamente controllati e ricoverati in un ambiente perfettamente equipaggiato. Occorre avere sempre a disposizione strumenti per la rianimazione, nel caso si verificasse un improvviso pericolo di vita o gravi reazioni avverse. L'impianto della pompa deve avvenire solamente in centri altamente qualificati per questo tipo di intervento, in modo da minimizzare i rischi della fase peri-operatoria.

Terapia di mantenimento.

L'obiettivo clinico è quello di mantenere il tono muscolare il più vicino possibile a quello normale, di minimizzare la frequenza e la gravità degli spasmi senza indurre effetti collaterali intollerabili. Deve essere utilizzato il più basso dosaggio che dia una risposta efficace. Per mantenere una risposta ottimale durante la terapia cronica, molti pazienti richiedono un graduale aumento della dose nel tempo; ciò può essere dovuto ad una diminuita responsività alla terapia oppure ad un progressivo peggioramento della malattia.

Per mantenere opportunamente il controllo dei sintomi, la dose giornaliera può essere gradualmente aumentata del 10-30%; l'aumento può essere ottenuto adeguando la velocità di rilascio della pompa o aumentando la concentrazione di Lioresal intratecale nel serbatoio. La dose giornaliera può inoltre essere ridotta del 10-30% nel caso in cui il paziente mostrasse effetti collaterali. La necessità di aumentare la dose può suggerire un'ostruzione del catetere, una sua dislocazione dalla sede o un malfunzionamento della pompa.

La dose di mantenimento per l'infusione intratecale continua di baclofene può variare da 10 mcg/die a 1200 mcg/die; la maggior parte dei pazienti risponde bene a dosi comprese tra 300-800 mcg/die. Nei trattamenti a lungo termine, circa il 10% dei pazienti diventa refrattario ad un aumento del dosaggio. Non vi è sufficiente esperienza per definire le modalità di trattamento della tolleranza al farmaco; tuttavia, interrompere per 10-14 giorni il trattamento con Lioresal intratecale e sostituirlo con il solfato di morfina puro può essere un valido approccio per il controllo della tolleranza. Dopo alcuni giorni si può riavere la risposta al baclofene: in questo caso il trattamento deve ripartire dalla dose iniziale da infondere, a cui far seguire una fase di titolazione per evitare un sovradosaggio.

L'operazione di sostituzione temporanea e la successiva risomministrazione di baclofene deve essere effettuata presso un centro ospedaliero. Sono sempre necessari i controlli clinici per la verifica dell'adeguatezza della dose, del funzionamento dell'apparecchio, il monitoraggio di eventuali effetti collaterali o segni di infezioni.

Specifiche del sistema di rilascio.

Le fiale da 10 mg/5 ml e da 10 mg/20 ml di Lioresal intratecale sono state messe a punto specificatamente per le pompe per infusione.

L'uso dell'una o dell'altra concentrazione dipende dalla dose totale giornaliera da dispensare e dalla velocità di rilascio della pompa stessa. Per raccomandazioni più specifiche si raccomanda di consultare il manuale del costruttore della pompa.

Regime del sistema di rilascio.

Lioresal intratecale viene spesso somministrato per infusione continua immediatamente dopo l'impianto della pompa. Dopo aver ben identificato la dose giornaliera e lo stato funzionale del paziente e aver di conseguenza impostato la pompa, si può iniziare l'uso di un più complesso sistema di rilascio, in modo da ottimizzare il controllo della spasticità al suo variare circadiano. Ad esempio, i pazienti che hanno un aumento degli spasmi durante la notte possono aver bisogno di aumentare la posologia in quelle ore del 20%. Le modifiche della velocità del flusso devono essere programmate con 2 ore di anticipo rispetto al momento in cui si desidera avere l'effetto clinico.

L'esperienza clinica con Lioresal intratecale in pazienti inferiori ai 18 anni è molto limitata.

4.3. *Controindicazioni.*

Ipersensibilità nota al baclofene o a sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Il farmaco non deve essere somministrato per via endovenosa, intramuscolare o sottocutanea.

Gravidanza e allattamento (vedere paragrafo 4.6).

4.4. *Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.*

Si raccomanda di non somministrare baclofene per via epidurale.

Attrezzature e competenze richieste.

Si raccomanda di impiantare la pompa solo dopo che sia stata valutata la risposta del paziente all'iniezione in bolo di Lioresal intratecale e/o alla titolazione. Visti i rischi a cui può andare incontro il paziente nella fase iniziale della somministrazione e titolazione di Lioresal intratecale (depressione del sistema nervoso centrale, collasso cardiovascolare insufficienza respiratoria), Lioresal intratecale deve essere usato in ambiente medico adeguatamente equipaggiato, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel sopradescritto paragrafo 4.2. «Posologia e modo di somministrazione». Dispositivi di rianimazione devono essere pronti nel caso di pericolo di vita e grave sovradosaggio. Prima di effettuare una terapia con Lioresal per via intratecale i medici devono essere adeguatamente istruiti.

Monitoraggio del paziente.

Dopo l'impianto della pompa, particolarmente durante la fase iniziale dell'utilizzo della pompa e ogni qual volta la dose rilasciata dalla pompa e/o la concentrazione di baclofene nel serbatoio viene modificata, il paziente deve essere attentamente controllato fino a che si sia sicuri che la risposta del paziente all'infusione sia accettabile e stabile.

È importante che il paziente, i medici che lo seguono, e tutti coloro coinvolti nella cura del paziente stesso, ricevano corrette informazioni sui rischi legati a questo tipo di trattamento. Ogni persona coinvolta nel trattamento e nella cura del paziente deve conoscere i segni e i sintomi di un sovradosaggio, le procedure da seguire in questo caso e come manipolare in ambiente domestico la pompa.

Fase di selezione.

Durante la somministrazione della dose test iniziale è molto importante controllare attentamente la funzione respiratoria e cardiovascolare del paziente, specialmente se il paziente stesso presenta problemi cardiopolmonari e debolezza dei muscoli respiratori o sia stato trattato contemporaneamente con farmaci a base di benzodiazepine od oppiacei, che, possono aumentare il rischio di depressione respiratoria.

Prima della fase iniziale di selezione con Lioresal intratecale il paziente non deve presentare sintomi di infezioni, poiché la presenza di un'infezione sistemica può interferire con la reale risposta del paziente all'iniezione in bolo del Lioresal intratecale.

Impianto della pompa.

Prima della fase iniziale di selezione con il Lioresal intratecale il paziente non deve presentare sintomi di infezioni, poiché la presenza di un'infezione sistemica può aumentare il rischio di complicazioni chirurgiche. Inoltre, un'infezione può complicare la fase di definizione della dose. Un'infezione o l'errata applicazione del catetere intratecale può determinare l'improvvisa interruzione della somministrazione di Lioresal intratecale e l'insorgenza di sindrome neurolettica maligna e ipertermia (vedere al paragrafo «*Sospensione*»).

Riempimento del serbatoio.

Il riempimento del serbatoio deve essere effettuato da personale adeguatamente preparato e qualificato, seguendo le indicazioni del fabbricante della pompa.

L'intervallo di riempimento del serbatoio deve essere attentamente calcolato in modo da prevenire il completo svuotamento dello stesso, che potrebbe causare una ricomparsa di grave spasticità o l'insorgenza di sindrome neurolettica maligna, ipertermia e stati confusionali (vedere al paragrafo «*Sospensione*»).

Il riempimento deve essere condotto in condizioni di massima asepsi, per evitare contaminazioni microbiche e gravi infezioni a carico del Sistema Nervoso Centrale. Dopo ogni riempimento o manipolazione del serbatoio bisogna osservare attentamente la situazione clinica del paziente. Bisogna usare estrema cautela quando si ricarica una pompa impiantabile dotata di accesso diretto al catetere intratecale. L'iniezione diretta nel catetere attraverso questo accesso può portare ad un pericolosissimo sovradosaggio.

Ulteriori considerazioni per la determinazione della dose.

Per prevenire un'eccessiva ipotonia e conseguenti cadute, Lioresal intratecale deve essere utilizzato con cautela qualora un certo grado di spasticità sia necessaria per mantenere la posizione eretta e per bilanciare la deambulazione o qualora sia usata per mantenere le principali funzioni.

Infatti, può essere importante mantenere un certo tono muscolare e permettere degli spasmi occasionali per supportare la funzione circolatoria e prevenire la formazione di trombosi venose profonde.

Prima di iniziare il trattamento con Lioresal intratecale, si deve tentare di interrompere i trattamenti concomitanti a base di antispastici orali, per evitare un possibile sovradosaggio o interazioni tra farmaci; in questa fase il medico deve seguire attentamente il paziente. Tuttavia, si deve evitare la brusca riduzione o interruzione delle terapie antispastiche concomitanti durante l'uso cronico di Lioresal intratecale.

Precauzioni per particolari categorie di pazienti.

Nei pazienti con anormalità nella circolazione del liquido cefalorachidiano, la distribuzione del farmaco, e come conseguenza, la sua attività antispastica possono risultare inadeguate.

I pazienti con disturbi psicotici, con schizofrenia, con stati confusionali, o con Morbo di Parkinson devono essere trattati con Lioresal intratecale con molta cautela e tenuti sotto stretto controllo, in quanto sono state osservate esacerbazioni delle sopradescritte patologie durante la somministrazione orale di baclofene.

Particolare attenzione va prestata a pazienti affetti da epilessia: sono stati riportati casi di crisi epilettiche durante un sovradosaggio o una sospensione di Lioresal intratecale, così come in pazienti trattati con dosi terapeutiche di baclofene intratecale.

Lioresal intratecale deve essere usato con cautela nei pazienti con alterazioni del sistema nervoso autonomo. La presenza di stimoli nocicettivi o la brusca sospensione di Lioresal intratecale possono causare episodi di alterazioni del sistema nervoso autonomo.

Lioresal deve essere usato con cautela nei pazienti con insufficienza cerebrovascolare o respiratoria: infatti queste condizioni possono essere esacerbate dal baclofene.

Sono molto improbabili interazioni tra il baclofene somministrato per via intratecale e disturbi latenti, non collegati con il SNC; infatti, la biodisponibilità sistemica del farmaco dopo somministrazione intratecale è di fatto molto più bassa rispetto ad una somministrazione orale.

Tuttavia, dopo una terapia orale con Lioresal, alcune osservazioni suggeriscono che bisogna prestare cautela nelle seguenti situazioni: precedenti di ulcera peptica, ipertonia sfinterica preesistente, ridotta funzionalità renale.

Raramente, dopo trattamento con Lioresal orale, sono stati osservati innalzamenti dei valori delle SGOT, della fosfatasi alcalina, del livello serico di glucosio.

Durante i trial clinici sono stati trattati con Lioresal intratecale numerosi pazienti al di sopra dei 65 anni, senza che si verificassero problemi particolari. Generalmente i pazienti anziani sono più suscettibili agli effetti collaterali del baclofene orale nello stadio della titolazione e lo stesso concetto può essere applicato al baclofene intratecale. Tuttavia, poiché i dosaggi sono attentamente calcolati individualmente, non dovrebbero esserci problemi nella determinazione della dose nei pazienti anziani.

Sospensione.

Fatta eccezione per situazioni di emergenza correlate a sovradosaggi o per effetti collaterali particolarmente gravi, il trattamento con Lioresal intratecale deve sempre essere interrotto gradualmente, diminuendo progressivamente la dose.

Un'improvvisa sospensione del trattamento con Lioresal intratecale, porta ad uno stato iperattivo con spasmi rapidi ed incontrollati e ad un aumento della spasticità a livelli intollerabili, che può durare anche molti giorni.

In seguito all'improvvisa sospensione del trattamento con Lioresal intratecale sono stati segnalati anche episodi di sindrome neurolettica maligna (SNM), così come di ipertermia (che può essere considerato il segno premonitore della SNM). L'insorgenza di tali fenomeni è stata correlata allo svuotamento della pompa (per problemi tecnici, errato posizionamento del catetere di infusione o scarsa attenzione nel mantenere il giusto livello di riempimento) che ha quindi determinato la brusca interruzione della somministrazione di Lioresal intratecale.

Per la brusca interruzione di Lioresal orale, soprattutto dopo un lungo periodo di terapia, sono stati riportati stati confusionali, allucinatori, psicotici, maniacali o paranoidi nonché convulsivi (stato di male) e, come fenomeno di rebound, un temporaneo aggravarsi della spasticità.

4.5. *Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione.*

Non ci sono dati sufficienti per predire specifiche interazioni.

Si riporta un caso di ipotensione per l'uso combinato di morfina e di baclofene intratecale. Non si può escludere che potenzialmente questa associazione possa causare dispnea o altri sintomi al SNC.

La co-somministrazione di altri farmaci per via intratecale insieme al Lioresal non è stata provata e non si hanno quindi dati sulla sicurezza di un tale trattamento.

Gli effetti depressivi sul sistema nervoso centrale dell'alcol e di altri farmaci con azione sul SNC possono potenziare l'effetto di Lioresal.

Un trattamento con antidepressivi triciclici durante l'uso di baclofene può potenziare gli effetti del Lioresal, dando così luogo ad una pronunciata ipotonia muscolare. Pertanto, bisogna prestare particolare attenzione qualora si usasse Lioresal intratecale con questa combinazione.

Poiché il trattamento con Lioresal orale in concomitanza con antipertensivi può aumentare il calo pressorio, è necessario controllare la pressione sanguigna e aggiustare di conseguenza il dosaggio del farmaco antipertensivo.

4.6. *Gravidanza e allattamento.*

Il baclofene somministrato per via orale determina un aumento dell'incidenza di omfaloceli (ernie ventrali) in feti di ratti a cui sono stati somministrati dosaggi 13 volte superiori alla dose massima raccomandata nell'uomo. Questa anomalia non è stata riscontrata nel topo e nei conigli. Non vi sono studi adeguati e controllati nelle donne in gravidanza.

Il baclofene attraversa la placenta. Lioresal intratecale non deve essere usato in gravidanza a meno che il potenziale beneficio non superi il potenziale rischio nel feto.

Uso durante l'allattamento.

Alle dosi terapeutiche orali la sostanza attiva del Lioresal passa nel latte materno, ma in quantità così piccola che non si dovrebbero verificare effetti collaterali a carico del feto.

Non è noto se livelli determinabili di farmaco siano presenti nel latte di donne in trattamento con Lioresal intratecale.

4.7. *Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari.*

È stata riportata una certa sonnolenza associata all'uso di Lioresal intratecale. I pazienti devono essere avvertiti che il farmaco può diminuire l'attenzione durante la guida di autoveicoli o altri macchinari pericolosi.

4.8. *Effetti indesiderati.*

Sistema nervoso centrale: occasionalmente sonnolenza, sedazione, vertigini, sensazione di testa vuota, crisi epilettiche, cefalee, parestesie, disturbi dell'accomodazione, visione offuscata, sdoppiamento della vista, disturbi della dizione, letargia. Raramente depressione respiratoria, ipotermia, nistagmo, disfagia, insonnia, sonnolenza, affaticabilità, diminuzione della coordinazione, perdita della memoria, confusione-disorientamento, ansia, depressione, tentativi di suicidio, euforia, disforia, allucinazioni, paranoia.

Sistema cardiocircolatorio: occasionalmente ipotensione, ipertensione, bradicardia. Raramente trombosi venose profonde, eruzioni cutanee, pallore.

Tratto gastrointestinale: occasionalmente nausea-vomito, costipazione. Raramente secchezza delle fauci, diarrea, perdita di appetito, disidratazione, occlusione intesinale, perdita del gusto.

Sistema respiratorio: occasionalmente dispnea, bradipnea.

Sistema genitourinario: raramente incontinenza urinaria, disturbi vescicali, disfunzioni sessuali.

Pelle e annessi cutanei: raramente orticaria, alopecia, edema facciale, sudorazione profusa.

Un legame causale tra gli eventi osservati e la somministrazione di Lioresal intratecale non può essere univocamente stabilito nella maggior parte dei casi, perché molti degli effetti collaterali riportati possono essere espressione di una malattia di base.

In questo paragrafo non sono stati inclusi alcuni effetti collaterali associati all'uso della pompa e del sistema di rilascio come ad esempio fuoriuscita del catetere, infiammazione della tasca, meningiti, sovradosaggio dovuto ad una errata manipolazione del sistema di rilascio. (vedi paragrafo 4.4.).

4.9. *Sovradosaggio.*

Si raccomanda di prestare particolare attenzione al riconoscimento precoce dei sintomi di un eventuale sovradosaggio, specialmente durante la fase iniziale di selezione e della titolazione del dosaggio: la stessa cautela deve essere prestata quando si ricomincia una terapia precedentemente interrotta con Lioresal intratecale.

I segnali di sovradosaggio possono apparire improvvisamente o in modo insidioso.

Sintomi di sovradosaggio: eccessiva ipotonia muscolare, sonnolenza, sensazione di testa vuota, sensazioni vertiginose, crisi convulsive, perdita di conoscenza, ipersalivazione, nausea, vomito. In caso di grave sovradosaggio si possono verificare depressione respiratoria, apnea e coma.

Gravi sovradosaggi si possono verificare ad esempio per un eccessivo rilascio del catetere in caso di manovre di riposizionamento dello stesso. Altre cause di sovradosaggio possono essere dovute ad errori nella programmazione, ad aumenti troppo rapidi della dose, a trattamenti concomitanti con baclofene orale. Controllare sempre che il sovradosaggio non sia dovuto al cattivo funzionamento della pompa.

Trattamento.

Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio del baclofene intratecale, in ogni caso si raccomanda di seguire queste operazioni:

1) rimuovere dalla pompa il più rapidamente possibile un eventuale residuo di baclofene;

2) se il paziente dovesse presentare depressione respiratoria va intubato, fino alla completa eliminazione del farmaco.

In alcuni casi si è visto che può essere utile, per contrastare gli effetti sul sistema nervoso centrale, sulla sonnolenza profonda e sulla depressione respiratoria, l'utilizzo di fisostigmina endovena.

Tuttavia, bisogna prestare molta cautela qualora si ricorresse alla fisostigmina, in quanto si potrebbero verificare crisi convulsive bradicardia e disturbi della conduzione cardiaca. In un periodo di 5-10 minuti si può tentare una dose complessiva di fisostigmina di 1-2 mg endovena. I pazienti devono essere attentamente seguiti durante questa fase.

Nei pazienti che mostrano una risposta positiva si possono somministrare dosi ripetute di 1 mg ad intervalli di 30-60 minuti per mantenere un'adeguata respirazione e grado di vigilanza.

La fisostigmina può essere inefficace nei casi di forte sovradosaggio; i pazienti allora possono necessitare il mantenimento della funzione respiratoria.

Se l'iniezione lombare non fosse controindicata, si può prendere in considerazione, nel primo stadio di intossicazione, il prelievo di 30-40 ml di liquido cerebro-spinale in modo da ridurre le concentrazioni di baclofene.

Supportare le funzioni cardiovascolari. In caso di convulsioni somministrare con cautela diazepam endovenoso.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE.

5.1. *Proprietà farmacodinamiche.*

Il baclofene è un antispastico attivo a livello spinale. Deprime sia i riflessi monosinaptici che polisinapitici a livello del midollo spinale, stimolando i recettori GABA B. Il baclofene è un analogo del neurotrasmettitore acido gamma-amino butirrico.

La trasmissione neuromuscolare non è influenzata dal baclofene. La molecola esercita un effetto antinocicettivo. Nei disturbi associati a spasmi dei muscoli scheletrici, Lioresal agisce riducendo la contrazione muscolare e il dolore dovuto allo spasmo, all'automatismo e alle clonie. Lioresal migliora la motilità dei pazienti, li rende più autonomi nei movimenti e facilita la fisioterapia.

Conseguenza importante del trattamento con Lioresal è un miglioramento della deambulazione la prevenzione e la cura delle ulcere da decubito, un miglioramento del sonno dovuto alla diminuzione del dolore da spasmi del muscolo. Inoltre i pazienti hanno un miglioramento delle condizioni della vescica e degli sfinteri in generale, e la cateterizzazione risulta più semplice: tutto ciò porta ad un miglioramento della qualità di vita di questi pazienti.

Il baclofene ha proprietà depressive sul SNC, pertanto causa sedazione, sonnolenza, depressione del sistema cardiovascolare e respiratorio.

Lioresal intratecale può essere considerato come alternativa ad operazioni neurochirurgiche distruttive.

Quando il Lioresal intratecale viene introdotto direttamente nello spazio intratecale, permette un trattamento efficace della spasticità con dosi circa 100 volte inferiori rispetto a quelle impiegate per via orale.

Bolo intratecale.

L'azione inizia generalmente mezz'ora/1 ora dopo la somministrazione di una singola dose intratecale. Il picco dell'effetto spasmolitico lo si ha approssimativamente 4 ore dopo la somministrazione e l'effetto dura per 4-8 ore. L'inizio, il tempo di picco e la durata d'azione dipendono dalla dose e dalla gravità dei sintomi, dal metodo e dalla velocità di somministrazione del farmaco.

Infusione continua.

Per infusione continua l'azione antispastica del baclofene inizia 6-8 ore dopo l'inizio dell'infusione.

L'effetto massimo viene osservato entro 24-48 ore.

5.2. *Proprietà farmacocinetiche.*

I seguenti parametri di farmacocinetica devono essere visti sia alla luce del tipo di somministrazione (intratecale) che delle modalità di lenta circolazione del liquido cerebrospinale.

Assorbimento.

La diretta infusione nello spazio subaracnoideo spinale evita i processi di assorbimento e permette il legame coi recettori nel corno dorsale del midollo spinale.

Distribuzione.

Dopo singola iniezione in bolo o infusione rapida, il volume di distribuzione del baclofene è stato calcolato a partire dalla concentrazione nel liquido cerebro-spinale tra 22 e 157 ml.

Dopo infusione giornaliera continua di 50-1200 mcg la concentrazione di baclofene a livello del liquido cerebro-spinale varia tra 130-1240 ng/ml.

Dai valori del tempo di dimezzamento nel liquido cerebro-spinale si constata che le concentrazioni allo steady-state si raggiungono entro 1-2 giorni.

Durante l'infusione intratecale le concentrazioni plasmatiche non superano i 5 ng/ml: questo dato conferma che il baclofene passa in piccola quantità la barriera ematoencefalica.

Eliminazione.

L'emivita di eliminazione nel liquido cerebrospinale dopo singola iniezione in bolo o dopo infusione rapida di 50 fino a 136 mcg ha un intervallo di 1-5 ore. Non è stato determinato il tempo di dimezzamento del baclofene dopo aver raggiunto lo steady-state nel liquido cerebrospinale.

Sia dopo singola iniezione in bolo che dopo infusione cronica lombare subaracnoidea effettuata con una pompa impiantabile, la clearance nel liquido cerebro spinale è di circa 30 ml/h. Quando si è raggiunto lo steady-state durante infusione intratecale continua, il gradiente di concentrazione tra liquido cerebrospinale lombare e cisternale è compreso in un range da 1,8:1 a 8,7:1 (media 4:1). Ciò è di notevole importanza clinica in quanto la spasticità delle estremità inferiori può essere efficacemente trattata con minori effetti sugli arti superiori e con pochissimi effetti indesiderati sul SNC.

5.3. *Dati preclinici di sicurezza.*

Studi di tossicità subacuta e subcronica condotti nel ratto e nel cane con infusione intratecale continua di baclofene non hanno evidenziato, all'esame istologico, alcun segno di irritazione locale o infiammazione.

Uno studio della durata di due anni condotto sul ratto ha dimostrato che il baclofene, somministrato per via orale non è cancerogeno. Nello stesso studio si è osservato un aumento dosedipendente dell'incidenza di cisti ovariche, e un incremento meno marcato di episodi di ipertrofia ed emorragia a livello delle ghiandole surrenali.

Nel 5% circa delle pazienti affette da sclerosi multipla e trattate con Lioresal per via orale fino ad un anno, sono state riscontrate alla palpazione cisti ovariche: nella maggior parte dei casi queste cisti sono scomparse spontaneamente durante il trattamento. È noto che le cisti ovariche possono svilupparsi spontaneamente nella popolazione femminile.

Studi di mutagenesi in vitro e in vivo non hanno evidenziato alcun effetto mutageno.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE.

6.1. *Lista degli eccipienti.*

Sodio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili; azoto gassoso.

6.2. *Incompatibilità.*

Come per altri farmaci, le fiale di Lioresal per somministrazione intratecale non devono essere miscelate con altre soluzioni per infusione o iniezione.

Il destrosio si è dimostrato incompatibile con il baclofene da un punto di vista chimico.

6.3. *Validità.*

LIORESAL 10 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso intratecale: 5 anni.

LIORESAL 10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso intratecale: 3 anni.

LIORESAL 0,05 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intratecale: 3 anni.

6.4. *Speciali precauzioni per la conservazione.*

Proteggere dal calore. Conservare a temperatura inferiore a 30ºC.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

6.5. *Natura e capacità del contenitore.*

Fiale di vetro incolore (vetro di tipo I).

1 fiala da 10 mg/20 ml.

1 fiala da 10 mg/5 ml.

1 fiala da 0,05 mg/1 ml.

6.6. *Istruzioni per l'uso.*

Lioresal intratecale va usato per somministrazione intratecale e per infusione intratecale continua, come indicato nelle istruzioni per l'uso del sistema di infusione.

Ogni fiala va usata una sola volta. Si raccomanda di eliminare ogni fiala anche se solo parzialmente utilizzata. Non congelare le fiale. Non sterilizzare le fiale al calore.

Stabilità.

Lioresal intratecale è stabile nei sistemi di infusione Synchromed per 11 settimane e nella pompa Infused per 28 giorni.

La fiala di Lioresal da somministrare per via parenterale deve essere controllata con particolare attenzione per verificare che non vi sia del particolato o scolorazione della soluzione prima della somministrazione.

Specifiche del farmaco da rilasciare.

La concentrazione specifica da utilizzare dipende dalla dose giornaliera totale così come dalla velocità di rilascio della pompa. Si raccomanda di consultare il manuale del fabbricante del sistema di rilascio per le specifiche raccomandazioni.

Istruzioni per la diluizione.

Per quei pazienti che necessitano di concentrazioni diverse da 50 mcg/ml, 500 mcg/ml o 2000 mcg/ml, Lioresal intratecale va diluito in condizioni asettiche con sodio cloruro per preparazioni iniettabili (sterile e senza conservanti).

Sistemi di rilascio.

Sono stati utilizzati diversi sistemi di rilascio per la somministrazione a lungo termine di Lioresal intratecale; tra questi sono compresi i sistemi di infusione Medtronic Syncromed e Infused. Entrambi sono sistemi di rilascio impiantabili con serbatoio ricaricabile che, dopo anestesia locale o generale, vengono impiantati in una tasca sottocutanea, generalmente localizzata nella parete addominale. Entrambe le pompe sono connesse ad un catetere intratecale che passa per via sottocutanea nello spazio subaracnoideo.

Si raccomanda che, prima di utilizzare un altro sistema di infusione, devono essere confermate le specifiche tecniche, inclusa la stabilità chimica del baclofene nel serbatoio per l'iniezione intratecale.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.

Novartis Farma S.p.a. - S.S. 233 (Varesina) km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.

LIORESAL 10 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso intratecale - A.I.C. n. 022999039.

LIORESAL 10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso intratecale - A.I.C. n. 022999041.

LIORESAL 0,05 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intratecale - A.I.C. n. 022999054.

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Prima autorizzazione: 19 febbraio 1999.

Rinnovo dell'autorizzazione: 1º giugno 2000.

10. DATA DI (PARZIALE) REVISIONE DEL TESTO.

02A12658

DECRETO 2 ottobre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere dello sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 7 maggio 2002 relativo alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti come principio attivo acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico;

Acquisito il parere favorevole della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 7-8 maggio 2002;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto decreto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Sez. 4.8. Effetti indesiderati.

In corso di monoterapia o di politerapia (fenobarbitale, carbamazepina, fenitoina, topiramato) si può avere una sindrome acuta di encefalopatia iperammoniemica, con normale funzione epatica ed assenza di citolisi. La sindrome encefalopatica iperammoniemica indotta dal valproato si manifesta in forma acuta ed è caratterizzata da perdita della coscienza, e segni neurologici focali e generali con incremento della frequenza degli attacchi epilettici. Può comparire dopo alcuni giorni o alcune settimane dall'inizio della terapia e regredisce con la sospensione del valproato. L'encefalopatia non è dose-correlata, e i cambiamenti dell'EEG sono caratterizzati da comparsa di onde lente e incremento delle scariche epilettiche.

02A12659

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 settembre 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Design italiano», nel valore di € 0,41 per ciascun soggetto, raccolti in un foglietto (€ 2,46).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concer-

nente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2000, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Design italiano»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2002 sei francobolli ordinari appartenenti alla serie anzidetta;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2002, sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Design italiano», nel valore di € 0,41 per ciascun soggetto, raccolti in un foglietto (€ 2,46).

I francobolli, raccolti in un foglietto, sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; formato carta del foglietto: cm 15,7×13,7; colori: quadricromia; tiratura due milioni e cinquecentomila foglietti, composti ciascuno di sei francobolli.

Su un fondo che raffigura motivi grafici ispirati ad antichi elementi decorativi di stoffe e tessuti, i sei francobolli sono disposti in duplice fila e uniti tra di loro in un riquadro perforato posto a sinistra, nella parte alta del foglietto. Fuori dal riquadro sono riportati, a destra, in alto la leggenda «CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA» e il testo «I DISTRETTI STORICI DELLA FILIERA TESSILE E ABBIGLIAMENTO ITALIANO RAPPRESENTANO NEL LORO INSIEME UN PATRIMONIO DI VALORE INESTIMABILE CHE SI PROIETTA OLTRE LE FRONTIERE GEOGRAFICHE CULTURALI. UNA REALTÀ AL CUI APICE SI POSIZIONANO GLI STILISTI DI MODA E CHE È COSTANTEMENTE ANIMATA DA AVANGUARDIE DI RICERCA CREATIVA E TECNOLOGICA. LA GENESI DI TALE COMPLESSO SCENARIO S'IDENTIFICA NELLA GRANDE TRADIZIONE UMANISTICA E CULTURALE DEL NOSTRO PAESE E SI TRADUCE IN UN "EFFETTO RINASCIMENTO" SEMPRE RINNOVATO. LA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA È L'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CHE DISCIPLINA, COORDINA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA MODA ITALIANA. RAPPRESENTA I PIÙ ALTI VALORI CULTURALI DELLA MODA ITALIANA E SI PROPONE DI TUTELARNE, COORDINARNE E POTENZIARNE L'IMMAGINE, SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO. COME PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE, L'ASSOCIAZIONE È IL PUNTO DI RIFERIMENTO È L'INTERLOCUTORE PRIVILEGIATO PER TUTTE QUELLE INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI VOLTE A VALORIZZARE E A PROMUOVERE LO STILE, IL COSTUME E LA MODA ITALIANA. FIN DAL 1958, ANNO DELLA SUA FONDAZIONE, HA ATTUATO NEL CORSO DEL TEMPO UNA POLITICA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA, ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA MODA ATTRAVERSO EVENTI DI ALTA LEVATURA DI IMMAGINE IN ITALIA E ALL'ESTERO. LE RECENTI INTESE SUI CALENDARI INTERNAZIONALI CHE HANNO PORTATO ALLA SIGLA DELL'ACCORDO ITALO-FRANCESE HANNO CONFERITO A MILANO E ALLA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA IL RUOLO DI INDISCUSSO PROTAGONISTA SULLO SCACCHIERE INTERNAZIONALE DELLA MODA, CONTRIBUENDO ANCHE AL CONSOLIDAMENTO DELLE ALLEANZE CON LONDRA E NEW YORK.». In basso a sinistra è riprodotto il logo di Poste italiane.

Ogni francobollo raffigura capi di abbigliamento di alta moda firmati da alcuni stilisti italiani e precisamente, da sinistra a destra e dall'alto in basso, Krizia, Dolce e Gabbana, Gianfranco Ferrè, Giorgio Armani, Laura Biagiotti e Prada.

Completano ciascun francobollo la leggenda «DESIGN ITALIANO - ALTA MODA», il rispettivo marchio o logo dell'autore del modello rappresentato, la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A12692

DECRETO 20 settembre 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi del patrimonio mondiale UNESCO dedicato all'Italia - emissione comune con l'Amministrazione postale delle Nazioni Unite - Ginevra, nei valori di € 0,41 e € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2002), con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002), con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2002, due francobolli celebrativi del patrimonio mondiale UNESCO dedicato all'Italia - emissione comune con l'Amministrazione postale delle Nazioni Unite - Ginevra, nei valori di € 0,41 e € 0,52.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: quindici esemplari e quindici appendici, valore «€ 6,15» per il francobollo di € 0,41 e «€ 7,80» per il francobollo di € 0,52.

Ciascuna vignetta raffigura, entro una cornice lunata, la veduta di uno dei siti italiani che l'UNESCO ha iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità da salvare e tutelare e precisamente: per il valore di € 0,41, una prospettiva della medievale Piazza dei Miracoli, in Pisa, con la Torre pendente e il Duomo.

Completano il francobollo le leggende «PATRIMONIO MONDIALE - PISA» e «U.N. 2002», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41»; per il valore di € 0,52, uno scorcio delle Isole Eolie, arcipelago di origine vulcanica di fronte alla costa siciliana del Mar Tirreno. Completano il francobollo le leggende «PATRIMONIO MONDIALE - ISOLE EOLIE» e «U.N. 2002», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,52». Ad ogni francobollo, sul lato destro, è acclusa un'appendice perforata del formato di mm 24×40, che riproduce il logo di «Riccione 2002 Manifestazioni filateliche internazionali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A12693

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 ottobre 2002.

Ricostituzione della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1957, n. 427;

Visto il decreto direttoriale del 14 aprile 1998 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la Cassa integrazione di lavoratori dell'industria di Salerno;

Vista la circolare ministeriale n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III, con la quale viene indicata la durata quadriennale dell'organismo in parola, in applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Vista la nuova composizione della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria, indicata dalla Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III - con circolare n. 15/95 del 13 gennaio 1995, in ottemperanza alla normativa sulla riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali, di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Considerato che la predetta tabella *C* limita la rappresentanza in seno all'organismo in parola ad una sola organizzazione rispettivamente per i lavoratori e per i datori di lavoro;

Considerato, quindi, che occorre procedere all'individuazione delle due succitate, distinte organizzazioni sindacali di categoria di maggiore rappresentatività operanti nella provincia di Salerno;

Considerato che, al fine di cui innanzi, si rende necessaria una ponderazione degli elementi per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali concorrenti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza degli iscritti;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipula dei contratti provinciali ed aziendali collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) partecipazione alla composizione di organismi provinciali;

e) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Tenuto conto che tra i siffatti indicatori quello di cui al punto *a)*, consistenza degli iscritti, non può poggiare su elementi di rilevanza ufficiale, è ciò in carenza di attuazione dell'art. 39 della Costituzione, secondo, terzo e quarto comma, e quello di cui al punto *d)* non può essere riferito, se non relativamente, alle organizzazioni sindacali datoriali, in quanto queste non necessariamente — per la natura della stessa attività svolta — decentrano le loro strutture nei livelli sub-provinciali;

Considerato che, in base alle risultanze degli atti istruttori, in particolare contenute nella nota della direzione provinciale del lavoro di Avellino ed alle conseguenti valutazioni comparative, compiute alla stregua dei suindicati criteri, sono risultate a più elevata rappresentatività sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

1) in rappresentanza dei datori di lavoro: associazione degli industriali;

2) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: C.G.I.L.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Salerno, così composta:

presidente: direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Salerno od un suo delegato;

membri effettivi:

sig. Armenante Vincenzo, nato il 26 luglio 1947, in rappresentanza dei dipendenti;

dott. Gatto Rosario, nato il 4 luglio 1958, in rappresentanza dei datori di lavoro;

membri supplenti:

sig. Simone Carmine, nato il 31 ottobre 1939, in rappresentanza dei lavoratori;

dott.ssa Lanzara Laura, nata il 19 giugno 1973, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Partecipa alle sedute della commissione, in rappresentanza dell'I.N.P.S., il dott. Bove Luigi nato il 28 maggio 1942 e, in caso di sua assenza o impedimento, la sig.ra Petrone Clelia nata il 2 gennaio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 ottobre 2002

Il direttore regionale: APREA

02A12736

DECRETO 14 ottobre 2002.

Sostituzione di un membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori nella commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni del settore industria di La Spezia.

IL DIRIGENTE
REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 12 datato 1° agosto 1995 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni della provincia di La Spezia;

Visto il proprio decreto n. 4 datato 24 maggio 1999 relativo alla nomina del sig. Vesigna Federico a membro effettivo in sostituzione del sig. Maggetti Pietro nella predetta commissione;

Viste le note datate 4 giugno 2002 e 9 ottobre 2002 della C.G.I.L. di La Spezia con le quali la stessa designa il sig. Napoli Alessio in qualità di membro effettivo in sostituzione del sig. Vesigna Federico, dimissionario;

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

Il sig. Napoli Alessio è nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione del sig. Vesigna Federico dimissionario, nella commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni del settore industria di La Spezia.

Il presidente della commissione, responsabile della direzione provinciale del lavoro di La Spezia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 14 ottobre 2002

Il dirigente: VETTORI

02A12735

DECRETO 14 ottobre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «S. Giuseppe a r.l.», in Minervino Murge.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 27 novembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «S. Giuseppe a r.l.», con sede in Minervino Murge è stata sciolta ed il sig. D'Angella Raimondo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 18 luglio 2001, pervenuto il 2 ottobre 2001, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto dirigenziale n. 1197/01 del 7 dicembre 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile il predetto veniva sostituito dal rag. Dentamaro Angelo;

Preso atto della rinuncia all'incarico comunicato dal rag. Dentamaro Angelo in data 25 settembre 2002;

Decreta:

Il rag. Longo Luigi nato a Terlizzi (Bari) il 16 aprile 1974 ed ivi residente alla via Madonna delle Grazie n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «S. Giuseppe a r.l.», con sede in Minervino Murge costituita in data 19 marzo 1975 per rogito del notaio dott. Sigismondo Giangrasso - registro imprese n. 2994, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 27 novembre 1997, in sostituzione del rinunciatario rag. Dentamaro Angelo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficente, sono a carico dello Stato.

Bari, 14 ottobre 2002

Il dirigente: BALDI

02A12839

DECRETO 14 ottobre 2002.

Scioglimento della «Soc. coop.va Athena», in San Vito Romano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative.

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

«Soc. coop.va Athena», con sede in San Vito Romano (Roma), costituita con rogito notaio Sardella Patrizio, in data 5 dicembre 1995, repertorio n. 56777, registro società n. 365/96, tribunale di Roma, BUSC n. 34424/273224.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 ottobre 2002

Il dirigente: CORSI

02A12837

DECRETO 14 ottobre 2002.

Scioglimento della «Soc. coop.va TE.NA.LI.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

«Soc. coop.va TE.NA.LI.», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Ernestina Annunziata, in data 13 settembre 1993, repertorio n. 81181, registro società n. 7391/93, tribunale di Roma, BUSC n. 33745/264420.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 ottobre 2002

Il dirigente: CORSI

02A12836

DECRETO 15 ottobre 2002.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Consumatori campani - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 22 giugno 1988 - repertorio n. 17101 - registro società n. 968/90 - Tribunale di Salerno - BUSC 5107;

2) società cooperativa «Giubileo P.S.C. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Amalfi costituita per rogito notar Andrea Pansa in data 20 settembre 2000 - repertorio n. 18698 - partita IVA 03708870658 - BUSC 6539;

3) società cooperativa «Nuovi Borghi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in

Sarno costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 27 febbraio 1989 - repertorio n. 1835 - registro società 500/89 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4848;

4) società cooperativa «La Supertrans - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 21 ottobre 1985 - repertorio n. 6264 - registro società n. 535/85 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3868.

Salerno, 15 ottobre 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A12737

DECRETO 15 ottobre 2002.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Licinella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 23 ottobre 1984 - repertorio n. 8603 - registro società n. 966/84 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3784;

2) società cooperativa edilizia «L'Ellissi 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pellezzano costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 3 dicembre 1985 - repertorio n. 7944 - registro società n. 288/86 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4103;

3) società cooperativa edilizia «Conca delle querce - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Antonio Orlando in data 25 febbraio 1987 - repertorio n. 349 - registro società n. 746/87 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4473.

Salerno, 15 ottobre 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A12738

DECRETO 16 ottobre 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Arezzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AREZZO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989 relativa alla «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, che stabilisce come segue la composizione del comitato provinciale INPS:

a) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

c) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

d) il direttore della direzione provinciale del lavoro;

e) il direttore della locale Ragioneria di Stato;

f) il dirigente della sede provinciale dell'INPS;

Visto il decreto n. 38 del 16 luglio 1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Arezzo, con il quale è stato ricostituito, per la durata di quattro anni, il comitato provinciale INPS di Arezzo;

Vista la circolare n. 31 del 14 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei comitati provinciali INPS;

Visto l'art. 46 della legge n. 88 del 1989, relativo al contenzioso in materia di prestazioni;

Visti i decreti direttoriali n. 39, 40 e 41 del 16 luglio 1998, con cui il direttore della direzione provinciale del lavoro di Arezzo ha ricostituito, per la durata di quattro anni, le «Speciali commissioni» del comitato provinciale INPS, di cui all'art. 46, legge n. 88/1989;

Vista la circolare n. 33 del 19 aprile 1989, che fornisce chiarimenti in ordine alla costituzione delle «Speciali commissioni», istituite per il contenzioso in materia di prestazioni, dall'art. 46 della legge n. 88 del 1989;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, sul regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che individua i parametri a cui il direttore della direzione provinciale del lavoro deve attenersi nella ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 39) dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visti i dati forniti dall'INPS di Arezzo concernenti sia l'individuazione dei settori economici interessati all'attività dell'Istituto, sia la loro consistenza numerica, con particolare riferimento al numero delle aziende presenti in ciascun settore ed al numero dei lavoratori dipendenti ed autonomi ivi occupati;

Visti i dati forniti dall'INPS, inerenti al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e le rappresentanze dei datori di lavoro in seno al consiglio di indirizzo e vigilanza;

Vista la composizione del consiglio camerale della camera di commercio, industria e artigianato di Arezzo;

Visti i dati forniti dalla camera di commercio sul numero di aziende presenti, in ciascun settore economico di attività, nella provincia di Arezzo;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 2001, allegato *A*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2001, nel quale sono riportati i dati relativi al grado di sviluppo dei diversi settori di attività economica sul territorio della provincia di Arezzo, con riferimento specifico alla loro incidenza sul reddito, alla consistenza numerica delle unità produttive in ciascun settore ed all'indice annuo di occupazione;

Individuati come segue i criteri da utilizzare per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni:

a) consistenza numerica dei soggetti iscritti alle singole organizzazioni;

b) partecipazione alle vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive;

c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

d) stipula dei contratti collettivi di lavoro;

Visti tutti i dati forniti dalle organizzazioni sindacali, con riferimento a ciascuna delle voci sopra indicate, e verificata, attraverso un esame comparato degli stessi, la maggiore rappresentatività della CGIL, della CISL e della UIL, con una considerevole prevalenza delle prime due su quest'ultima;

Considerata la volontà, congiuntamente espressa, delle organizzazioni sindacali medesime in ordine alla ripartizione dei dieci posti di rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al comitato provinciale INPS (escluso quello da assegnare al rappresentante dei dirigenti d'azienda);

Visti i dati forniti dalle Associazioni datoriali della provincia di Arezzo relativamente alla loro consistenza numerica, alla partecipazione alle vertenze di lavoro (individuali, plurime e collettive) alla stipula dei contratti collettivi nonché alla diffusione, sul territorio provinciale, delle proprie strutture organizzative;

Constatata attraverso l'esame comparato dei suddetti dati e l'opportuno confronto degli stessi con i dati forniti sia dalla camera di commercio che dall'INPS - la maggiore rappresentatività sul territorio provinciale, con riferimento specifico al settore dei datori di lavoro, della Associazione industriali, della Federimpresa e dell'Associazione commercianti; e constatata, invece, la maggiore rappresentatività della Coldiretti, dell'Associazione commercianti e della Federimpresa per quanto concerne il settore dei lavoratori autonomi;

Valutato, ai sensi delle norme e dei criteri soprarichiamati, nonché sulla base dei dati acquisiti, il grado di rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali e delle associazioni sopracitate e ritenuto opportuno dare spazio all'applicazione del criterio del pluralismo nell'assegnazione dei posti disponibili all'interno delle Speciali commissioni;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e delle associazioni stesse;

Vista la legge n. 444 del 15 luglio 1994;

Considerata la necessità di dover procedere alla ricostituzione del comitato provinciale INPS di Arezzo nonché delle «Speciali commissioni» sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito come segue, presso la sede provinciale dell'INPS di Arezzo e per la durata di quattro anni, il comitato provinciale INPS di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989.

Rappresentante dei dirigenti d'azienda:

1) sig. Rossi Gian Piero (Federmanager).

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) sig.ra Sensi Adriana (CGIL);

2) sig. Ermini Piero (CGIL);

3) sig.ra Cuccoli Maria (CGIL);

4) sig. Lombardini Giuseppe (CGIL);

5) sig.ra Poponcini Elsa (CGIL);

6) sig. Tagliaferri Benito (CISL);

7) sig. Branchi Mario (CISL);

8) sig. Bruni Marco (CISL);

9) sig. Salvini Marco (CISL);

10) dott. Francesconi Mario (UIL).

Rappresentanti dei datori di lavoro:

1) dott. Tarquini Alessandro (Ass.ne Industriali);

2) rag. Agnelli Sergio (Ass. Commercianti);

3) Sig. Schinco Roberto (Federimpresa).

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) sig. Pela Francesco (Ass. Commercianti);

2) dott. Alberti Stefano (Coldiretti);

3) dott. Castellucci Roberto (Federimpresa).

Il direttore della locale Ragioneria di Stato:

1) dott. Giuseppe Battistelli.

Il dirigente dell'INPS di Arezzo:

1) dott. Giuseppe Manno.

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Arezzo:

1) dott. Salvatore Fedele.

Art. 2.

È ricostituita, per la durata di quattro anni, presso la sede provinciale INPS di Arezzo, la «Speciale commissione» del comitato provinciale INPS, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La commissione — presieduta, ex art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni all'interno del comitato INPS — è così composta:

Rappresentanti lavoratori:

1) sig. Conti Adriano (Coldiretti);

2) sig. Forni Danilo (Coldiretti);

3) sig.ra Soldani Maria Antonietta (C.I.A.);

4) dott. Provenza Alfredo (Unione Agricoltori).

Direttore della locale Ragioneria di Stato:

1) dott. Giuseppe Battistelli.

Dirigente dell'INPS di Arezzo:

1) dott. Manno Giuseppe.

Direttore della direzione provinciale del lavoro di Arezzo:

1) dott. Fedele Salvatore.

Art. 3.

È ricostituita, per la durata di quattro anni, presso la sede provinciale INPS di Arezzo, la «Speciale commissione» del comitato provinciale INPS, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni dei commercianti.

La commissione — presieduta, ex art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, dal rappresentante dei commercianti all'interno del comitato INPS — è così composta:

Rappresentanti lavoratori:

1) sig.ra Vietti Libera (Confesercenti);

2) sig. Magi Claudio (Ass. Commercianti);

3) sig. Agnelli Sergio (Ass. Commercianti);

4) sig. Zurli Giuseppe (Ass. Commercianti).

Direttore della locale Ragioneria di Stato:

1) dott. Giuseppe Battistelli.

Dirigente dell'INPS di Arezzo:

2) dott. Manno Giuseppe.

Direttore della direzione provinciale del lavoro di Arezzo:

3) dott. Fedele Salvatore.

Art. 4.

È ricostituita, per la durata di quattro anni, presso la sede provinciale INPS di Arezzo, la «Speciale commissione» del comitato provinciale INPS, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni degli artigiani.

La Commissione — presieduta, ex art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, dal rappresentante degli artigiani all'interno del comitato INPS — è così composta:

Rappresentanti lavoratori:

1) sig.ra Mele Rinalda (Federimpresa);

2) sig. Donati Roberto (Federimpresa);

3) sig. Lo Gatto Franco (Federimpresa);

4) sig. Crocini Alessio (Federimpresa).

Direttore della locale Ragioneria di Stato:

1) dott. Giuseppe Battistelli.

Dirigente dell'INPS di Arezzo:

2) dott. Manno Giuseppe.

Direttore della direzione provinciale del Lavoro di Arezzo:

3) dott. Fedele Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Arezzo, 16 ottobre 2002

Il direttore provinciale: FEDELE

02A12824

DECRETO 17 ottobre 2002.

Sostituzione dei membri del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LODI

Visto il decreto n. 6/2002 del 20 agosto 2002, con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi, previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto che in tale comitato sono stati nominati, tra gli altri, membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti i signori Bordoni Luigi, Masserini Mario e Ossola G. Battista, tutti della C.G.I.L., e Grazioli Gianluca della C.I.S.L.;

Vista la lettera del 16 ottobre 2002, con la quale la C.G.I.L. - Camera del lavoro territoriale di Lodi ha trasmesso le dimissioni rassegnate in data 14 ottobre 2002 dai signori Bordoni Luigi, Masserini Mario e Ossola G. Battista, designando nel contempo i signori Grazioli Andrea Giovanni, Gandolfi Sergio e Gavina Rosa Maria in sostituzione dei membri dimissionari;

Vista la lettera del 16 ottobre 2002, con la quale la C.I.S.L. di Lodi ha trasmesso le dimissioni rassegnate in data 15 ottobre 2002 dal sig. Grazioli Gianluca, designando il sig. Tortiello Cosimo Damiano in sostituzione del membro dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza alla sostituzione dei membri precedentemente nominati con quelli di più recente designazione;

Decreta:

Sono nominati membri del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi i signori:

Grazioli Andrea Giovanni;

Gandolfi Sergio;

Gavina Rosa Maria,

in rappresentanza della C.G.I.L. camera del lavoro territoriale di Lodi;

Tortiello Cosimo Damiano in rappresentanza della C.I.S.L. di Lodi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lodi, 17 ottobre 2002

Il direttore reggente: CERFOGLI

02A12734

DECRETO 17 ottobre 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Consorzio Homines» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Maria Albanese in data 6 febbraio 1995, repertorio n. 32182, registro società n. 116/95, tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. «Arcadia cooperativa di solidarietà sociale e servizi socio sanitari, educativi e di lavoro» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carlo Zagami in data 6 febbraio 1992, repertorio n. 7623, registro società n. 94/92, tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. «Coopscali» a r.l., con sede in Mammola, costituita per rogito notaio Rossella Maria De Giorgio in data 8 agosto 1997, repertorio n. 24764, registro delle imprese n. 135312, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria;

soc. «Coop. sociale Controcanto» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Maria Albanese, in data 18 febbraio 1998, repertorio n. 40394, registro delle imprese n. 137894, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria;

soc. coop. «Consulting e Services - Piccola società cooperativa» a r.l., con sede in Bovalino, costituita per

rogito notaio Achille Giannitti, in data 14 novembre 1996, repertorio n. 2065, registro delle imprese n. 132159, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 17 ottobre 2002

Il direttore provinciale: LAGANÀ

02A12841

DECRETO 18 ottobre 2002.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive in esito alle quale gli uffici periferici del Ministero del lavoro continuano a svolgere i compiti in materia di cooperazione pur essendo trasferita detta competenza al Ministero delle attività produttive con decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, del 20 maggio 2002, eseguita sull'attività della cooperativa Cassiopea da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista l'istruttoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2002 per lo scioglimento di alcune società cooperative appresso indicate;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 26 settembre 2002;

Decreta

lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola a responsabilità limitata «La Telesina», con sede in Amorosi (Benevento) presso sig. Di Cerbo Luigi, costituita per rogito dal notaio Mario Maiatico in data 23 febbraio 1967, repertorio n. 17931, - registro società n. 632 - B.U.S.C. n. 352/99281, codice fiscale manca;

2) «Società cooperativa agricola Giustizia e Libertà S.r.l.», con sede in Solopaca (Benevento) al corso Stefano Cubani, costituita per rogito dal notaio Pasquale Colella in data 14 dicembre 1970, repertorio n. 31432/9879, registro società n. 728 - B.U.S.C. n. 395/113338, codice fiscale manca;

3) cooperativa agricola a responsabilità limitata «Agricola La Freccia», con sede in Pontelandolfo (Benevento) alla c.da Giallonardo costituita per rogito dal notaio Riccardo dell'Aquila in data 12 febbraio 1971, repertorio n. 28224, registro società n. 742 - B.U.S.C. n. 404/115166, codice fiscale manca;

4) «Cassiopea - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento alla via B. Bonazzi n. 7, costituita per rogito dal notaio Ambrogio Romano in data 12 novembre 1999, repertorio n. 9008, registro società 95a83/2000 - B.U.S.C. n. 1624/297019 - codice fiscale 01176510624.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 18 ottobre 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

02A12855

DECRETO 25 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Salete», in Montemesola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Salete», con sede in Montemesola, costituita per rogito notaio Adriano Loprieno in data 8 giugno 1983, repertorio n. 113, registro società n. 6421 - Tribunale di Taranto.

Taranto, 25 ottobre 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A12856

DECRETO 25 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «C.E.P.A.», in Fragagnano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «C.E.P.A.», con sede in Fragagnano, costituita per rogito notaio Giuseppe Grasso in data 13 novembre 1979, repertorio n. 4599, registro società n. 5222 - Tribunale di Taranto.

Taranto, 25 ottobre 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A12857

DECRETO 25 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Casa nuova piccola società cooperativa», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «Casa nuova piccola società cooperativa», con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Cosimo Panetti in data 14 dicembre 1999, repertorio n. 34949, registro imprese n. 6748/2000 c/o C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 25 ottobre 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A12858

DECRETO 25 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Annarella», in Lizzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Annarella», con sede in Lizzano, costituita per rogito notaio Rocco D'Amore in data 16 gennaio 1984, repertorio n. 7388, registro società n. 6616 - Tribunale di Taranto.

Taranto, 25 ottobre 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A12859

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Carl Savim - Servizi avanzati impresa coop.va sociale a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 20 dicembre 2001 del tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Carl Savim - Servizi avanzati impresa coop.va sociale a r.l.», con sede in Milano (codice fiscale n. 01112070196) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Anita Rossella Testa, nata a Bergamo il 14 giugno 1965, domiciliata in Cassano d'Adda, via Dante Alighieri n. 10/d, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A12853

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società «Anni Verdi soc. coop. a r.l.», in Voghera, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 ottobre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Anni Verdi soc. coop. a r.l.», con sede in Voghera (Pavia) (codice fiscale n. 01654850187) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Diego Moscato, nato a Napoli il 12 giugno 1969, domiciliato in Milano, via Torino n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A12854

DECRETO 16 ottobre 2002.

Nomina dei commissari straordinari nella procedura di amministrazione straordinaria della «Federici Stirling S.p.a.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 settembre 2002 con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Federici Stirlng S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «Federici Stirling S.p.a.» sono nominati commissari la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, il prof. Mario Sica, nato a Potenza il 15 febbraio 1939, l'avv. Pietro Maria Tantalo, nato a Matera il 19 agosto 1956.

Il presente decreto è comunicato al tribunale di Roma, alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese, alla regione Lazio e al comune di Roma.

Il presenle decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A12838

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certifcazione qualità agroalimentare S.r.l.» con decreto 18 marzo 1999, è stata prorogata fino al 29 ottobre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novem-

bre 1997, già prorogata con decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 marzo 1999.

Roma, 15 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12842

DECRETO 24 ottobre 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Valdadige Terra dei Forti» e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 26 settembre 2001 dal Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Valdadige Terra dei Forti», con sede presso il municipio di Brentino Belluno (Verona), via Don Cesare Scala n. 45, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 22 agosto 2002 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria e che lo stesso statuto risulta conforme alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992, e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Valdadige Terra dei Forti», con sede presso il municipio di Brentino Belluno (Verona), via Don Cesare Scala n. 45, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 22 agosto 2002.

Art. 2.

Il Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Valdadige Terra dei Forti» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Valdadige Terra dei Forti» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12770

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2002.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione del Senato della Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 relative ai periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 per i periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione del Senato della Repubblica.*

1.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1996 sono registrati su supporti magnetici secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni modello 770/97 e nell'allegato *A* al presente provvedimento.

1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1997 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/98 e nell'allegato *B* al presente provvedimento.

1.4. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1998 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/99 come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999 e nell'allegato *C* al presente provvedimento.

1.5. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1999 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2000 e nell'allegato *D* al presente provvedimento.

1.6. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2000 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001 e nell'allegato *E* al presente provvedimento.

1.7. I dati di cui ai punti 1.3 1.4 1.5 e 1.6 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro il 30 giugno 2003.

2. *Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale per i periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione del Senato della Repubblica.*

2.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 1996, sono registrati su supporti magnetici, predisposti secondo le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, concernente l'approvazione dei modelli 730/97 con le relative istruzioni, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997.

2.3. I dati di cui al punto 2.1 relativi ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999 e 2000 sono trasmessi in via telematica entro il 30 giugno 2003 utilizzando il servizio telematico Entratel e secondo le specifiche tecniche stabilite rispettivamente:

per il periodo d'imposta 1997, nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, concernente tra l'altro l'approvazione dei modelli 730/98 e delle relative istruzioni;

per il periodo d'imposta 1998, nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/99, così come modificato dall'alle-

gato *A* al decreto del Ministero delle finanze del 30 giugno 1999 e dall'allegato *B* al decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999;

per il periodo d'imposta 1999, nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2000;

per il periodo d'imposta 2000, nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.

3. *Consegna dei supporti magnetici.*

3.1. I supporti magnetici di cui ai precedenti punti 1.2 e 2.2 sono consegnati entro il 31 ottobre 2002 all'Agenzia delle entrate, ufficio sistemi e processi, via Mario Carucci n. 85 - 00143 Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta, in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *F* al presente provvedimento.

4. *Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.*

4.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica consegna le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, rispettivamente:

entro il 31 ottobre 2002 le buste contenenti i modelli 730-1 relative all'anno d'imposta 1996;

entro il 30 giugno 2003 le buste contenenti i modelli 730-1 relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999 e 2000.

4.2. Le buste devono essere consegnate al Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *G* al presente provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a cento esemplari. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura «Modello 730-1» e devono essere indicati la denominazione ed il codice fiscale del sostituto d'imposta.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis,* prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali e previdenziali dei percipienti.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato previa intesa con l'amministrazione del Senato della Repubblica per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni acquisita con nota della Presidenza del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2002, prot. n. III 1503 /5.4 RAG.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposte negli anni di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, nonché i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 da parte dell'amministrazione del Senato della Repubblica.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a);* art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art. 37).

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996: approvazione del modello 730/97 con le relative istruzioni.

Decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997: modifiche ai decreti ministeriali del 29 ottobre 1996 di approvazione dei modelli 101, 102 e 730/97.

Decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997: approvazione del modello 770/97 con relative istruzioni.

Decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997: caratteristiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/97.

Decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998: approvazione tra l'altro del modello 730/98 e delle relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998: approvazione del modello 770/1998 con relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998: specifiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/98.

Decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999: approvazione del modello 730/99 e delle relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1999: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/99.

Decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999: approvazione del modello 770/1999 con relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 179 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1999: specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/99.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto del Ministero delle finanze 30 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 1999: integrazione tra l'altro delle caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730/99.

Decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 179 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1999: integrazione tra l'altro delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello 730/99.

Decreto del Ministero delle finanze 17 gennaio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2000: approvazione del modello 730/2000 e relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999: approvazione del modello 770/2000 con relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000: specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/2000.

Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2000: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2000.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2001: approvazione del modello 730/2001 e relative istruzioni.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001: approvazione del modello 770/2001 con relative istruzioni.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1996 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU SUPPORTO MAGNETICO.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/97 approvate con il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997), concernente l'approvazione del modello 770/97.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze del 1° agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici relativi al modello 770/97.

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Caratteristiche tecniche della fornitura.

Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle previste nel citato allegato *A*.

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i nastri magnetici a cartuccia. Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al file del dischetto è SEN1997 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'amministrazione mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti «ELENCHI PERCIPIENTI COMPENSI EROGATI DA AMMINISTRAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA - ANNO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI 1996».

La confezione del plico contenente i supporti deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti.

Contenuto della fornitura su supporto magnetico.

Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record fissi lunghi 630 caratteri:

un record di testa (tipo record «AA») del volume, relativo al mittente;

un record (tipo record «AB») contenente i dati anagrafici dell'amministrazione;

più record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti somme e valori.

In particolare tali record si suddividono in:

□ record di tipo «AP» contenente i dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente;

□ record di tipo «AQ» contenente i dati relativi alle operazioni di conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1996 in conseguenza dell'assistenza fiscale;

□ record di tipo «AT» contenente i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1996 e nell'anno 1997;

□ record di tipo «BB» contenente i dati relativi alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

□ record di tipo «CC» contenente i dati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

□ record di tipo «DD» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo ed altri redditi non soggetti al contributo del dieci per cento;

□ record di tipo «DE» contenente i dati relativi alle provvigioni non soggette al contributo del dieci per cento;

□ record di tipo «DF» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni soggetti al contributo del dieci per cento;

□ record di tipo «EE» contenente i dati relativi ai redditi di capitale e ai contributi degli enti pubblici;

□ record di tipo «FG» contenente i dati relativi alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;

e un record di coda (tipo record «ZZ») del volume.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto magnetico, già dettagliato nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze del 1° agosto 1997 sopra citato.

1. *Record del tipo «AA».*

Il campo 3 «Codice della fornitura» vale SEN97.

2. *Record del tipo «CC».*

Il campo 14 «Causale» assume, oltre ai valori già previsti nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze già citato, gli ulteriori valori:

L - indennità a senatore;

M - assegno vitalizio diretto o di reversibilità a senatore;

N - indennità o assegno vitalizio a senatore cessato dal mandato in corso d'anno.

4. *Record di tipo «ZZ».*

Il campo 3 «Codice della fornitura» vale SEN97.

ALLEGATO *B*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1997 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/98 approvate con il decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998 - supplemento ordinario n. 67), concernente l'approvazione del modello 770/98.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998 - supplemento ordinario n. 153).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/98 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «E»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «F»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;

record di tipo «G»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;

record di tipo «H»: è il record contenente i dati delle ritenute, dei versamenti ed altre informazioni relative al sostituto d'imposta;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

Quadro SA.

Il campo 11 «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nel citato decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, gli ulteriori valori:

20 - indennità a parlamentare;

21 - assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare;

22 - indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno.

ALLEGATO *C*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1998 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/99 approvate con il decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999 - supplemento ordinario n. 46), concernente l'approvazione del modello 770/99.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999 - supplemento ordinario n. 84).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/99 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «B»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «F»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta e i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 1998;

record di tipo «G»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;

record di tipo «H»: è il record contenente i dati riassuntivi e i dati relativi alle ritenute e ai versamenti nonché altre informazioni relative al sostituto d'imposta;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

Quadro SA.

Il campo 9 lettera *d)* «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nel citato decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, gli ulteriori valori:

T1 - indennità a parlamentare o a giudice costituzionale;

T2 - assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale;

T3 - indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno.

ALLEGATO *D*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1999 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2000 approvate con il decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999 - supplemento ordinario n. 231), concernente l'approvazione del modello 770/2000.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000 - supplemento ordinario n. 46).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2000 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «B»: è il record contenente i dati relativi al frontespizio;

record di tipo «E»: è il record contenente i dati relativi ai quadri del mod. 770/2000;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

Quadro SA.

Il campo 12 «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nel citato decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, gli ulteriori valori:

T1 - indennità a parlamentare o a giudice costituzionale;

T2 - assegno vitalizio diretto o di reversibilità parlamentare o a giudice costituzionale;

T3 - indennità e assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno.

ALLEGATO *E*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 2000 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2001 approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001 - supplemento ordinario n. 36), concernente l'approvazione del modello 770/2001.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001 - supplemento ordinario n. 86).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2001 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «B»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «E»: è il record contenente i dati relativi ai quadri del modello 770/2001;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

Quadro SA.

Il campo 12 «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, gli ulteriori valori:

T1 - indennità a parlamentare o a giudice costituzionale;

T2 - assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale;

T3 - indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno.

ALLEGATO *F*

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Sistemi e Processi
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 BIS, DEL D.P.R. 322/98 E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730 DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DEL SENATO

PERIODO D'IMPOSTA 1996

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | CODICE ATTIVITÀ

COMUNE | PROV. | INDIRIZZO | C.A.P.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI

NASTRI A CARTUCCIA ______ DISCHETTI ______

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI ______

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730

NASTRI A CARTUCCIA ______ DISCHETTI ______

NUMERO DICHIARAZIONI MOD. 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI ______

DATA ______ FIRMA ______

PER RICEVUTA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Sistemi e Processi
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

DATA ______ TIMBRO ______ FIRMA ______

ALLEGATO *G*

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DEL SENATO

PERIODO D'IMPOSTA
- [ ] 1996
- [ ] 1997
- [ ] 1998
- [ ] 1999
- [ ] 2000

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE ____ DENOMINAZIONE ____ CODICE ATTIVITÀ ____

COMUNE ____ PROV. ____ INDIRIZZO ____ C.A.P. ____

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE ____ NUMERO DI BUSTE ____

DATA ____ FIRMA ____

PER RICEVUTA

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

DATA ____ TIMBRO ____ FIRMA ____

02A12850

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 ottobre 2002.

Descrizione e relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia, relative all'esercizio 1999. (Deliberazione n. 337/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 ottobre 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Viste le note SG(2001)D/287974 e SG(2001)D/287972 del 20 aprile 2001, con le quali la Commissione europea avvia nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del trattato CE, due procedure di infrazione, 2001/2052 e 2001/2059;

Vista la propria delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa»;

Considerato che l'Autorità, con propria delibera n. 402/01/CONS, ha ottemperato ai dettami della legislazione comunitaria per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 1998 e che le summenzionate note della Commissione europea richiamano la necessità di adempiere ai medesimi dettami per l'esercizio 1999;

Considerato che l'art. 7, comma 5, della direttiva 97/33/CE prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni, nella quale siano precisate le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. Il medesimo articolo prevede la pubblicazione, a scadenze annuali, di una relazione di conformità con i requisiti indicati nell'allegato V della direttiva;

Considerato che l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, prevede che l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni renda disponibile, su richiesta dell'Autorità, una descrizione del sistema di contabilità dei costi impiegato, in particolare per il servizio di telefonia vocale;

Considerato che l'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, prevede che un soggetto incaricato dall'Autorità verifichi l'adeguatezza del sistema di separazione contabile dell'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni e che una relazione di conformità sia trasmessa dal suddetto soggetto all'Autorità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, l'Autorità può pubblicare informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione dell'operatore notificato, se ciò può contribuire a un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale;

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, l'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto indipendente da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, del sistema di contabilità dei costi

adottato dall'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni;

Ritenuta la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7 della direttiva 97/33, in relazione alla prevista pubblicazione e messa a disposizione delle informazioni sulla conformità del sistema di contabilità dei costi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di servizi di telefonia vocale e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità;

Considerato che l'Autorità, valutata l'opportunità di contribuire a una sempre maggiore trasparenza del mercato delle telecomunicazioni, ha richiesto a Telecom Italia S.p.a. il consenso alla pubblicazione della documentazione relativa alla contabilità regolatoria;

Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha acconsentito alla pubblicazione di detta documentazione relativa alla contabilità regolatoria;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

1. L'allegato *A* alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi relativo all'esercizio 1999 adottato da Telecom Italia S.p.a.

2. L'allegato *B* alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di separazione contabile relativo all'esercizio 1999 adottato da Telecom Italia S.p.a.

3. L'allegato *C* alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.a. quale soggetto incaricato della verifica della correttezza e della congruenza dei dati del sistema di contabilità regolatoria relativa all'esercizio 1999 adottata da Telecom Italia S.p.a, nonché la contabilità regolatoria di detta società in conformità con il consenso per la pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità, gli allegati *A*, *B* e *C* alla presente delibera sono disponibili presso il Dipartimento regolamentazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, centro direzionale, Isola B/5, Torre Francesco, Napoli e sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 23 ottobre 2002

Il presidente: CHELI

Il segretario generale: BOTTO

02A12777

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2002.

Autorizzazione alla bancApulia S.p.a., in San Severo, all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della bancApulia S.p.a., con sede legale in San Severo (Foggia), e capitale sociale di 10.244.000 euro;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza, detenendo un patrimonio di vigilanza superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la bancApulia S.p.a., in San Severo, all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2002

Per delegazione del direttore generale
CLEMENTE - BIANCHI

02A12897

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Regina Pacis», in Vibo Valentia

Con decreto del Ministero dell'interno in data 24 ottobre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Regina Pacis», con sede in Vibo Valentia.

02A12831

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Sacro Cuore di Gesù», in Ladispoli

Con decreto del Ministero dell'interno in data 24 ottobre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Sacro Cuore di Gesù» in Ladispoli.

02A12832

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Brindisi

Con decreto interministeriale n. 1269 in data 3 ottobre 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale in contrada Cillarese Minuta sito nel comune di Brindisi riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 12001, foglio 193, mappali 8-18 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 1.320.

02A12776

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 novembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0024
Yen giapponese	121,95
Corona danese	7,4326
Lira Sterlina	0,64130
Corona svedese	9,1423
Franco svizzero	1,4613
Corona islandese	87,14
Corona norvegese	7,3715
Lev bulgaro	1,9492
Lira cipriota	0,57127
Corona ceca	30,948
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,14
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6032
Lira maltese	0,4152
Zloty polacco	3,9857
Leu romeno	33642
Tallero sloveno	229,1650
Corona slovacca	41,304
Lira turca	1645000
Dollaro australiano	1,7815
Dollaro canadese	1,5601
Dollaro di Hong Kong	7,8177
Dollaro neozelandese	2,0151
Dollaro di Singapore	1,7600
Won sudcoreano	1219,92
Rand sudafricano	9,9282

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12973

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina».

Estratto decreto n. 494 dell'11 ottobre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico SOMATOSTATINA, nelle forme e confezioni:

«250 mcg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone polvere + fiala solvente 2 ml;

«3 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone polvere + fiala solvente 2 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sirton Pharmaceuticals S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia - Como, piazza XX Settembre n. 2 - c.a.p. 22079 - Italia - codice fiscale 01192270138.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mcg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone polvere + fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 034502017/G (in base 10) 10WXD1 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sirton Pharmaceuticals S.p.a., stabilimento sito in Villa Guardia - Como (Italia), piazza XX Settembre n. 2 (tutte).

Composizione: flacone, dati espressi per 1 flacone:

principio attivo: somatostatina 250 mcg;

eccipiente: mannite 20 mg.

Composizione: fiala solvente, dati espressi per 1 fiala solvente:

eccipienti: sodio cloruro 18 mg; acqua p.p.i. 2 ml;

confezione: «3 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone polvere + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 034502029/G (in base 10) 10WXDF (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sirton Pharmaceuticals S.p.a., stabilimento sito in Villa Guardia - Como (Italia), piazza XX Settembre n. 2 (tutte).

Composizione: flacone, dati espressi per 1 flacone:

principio attivo: somatostatina 3 mg;

eccipiente: mannite 20 mg.

Composizione: fiala solvente, dati espressi per 1 fiala solvente:

eccipienti: sodio cloruro 18 mg; acqua p.p.i. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche:

emorragie gastroduodenali: Somatostatina Sirton trova indicazione nelle emorragie acute da ulcera gastrica, ulcera duodenale, ulcera da farmaci e di altra origine, gastriti emorragiche;

trattamento profilattico delle complicazioni postoperatorie conseguenti ad interventi sul pancreas;

trattamento coadiuvante della chetoacidosi diabetica;

radiodiagnostica digestiva: Somatostatina Sirton trova indicazione quando si voglia impiegare un agente ipotonizzante per lo studio del tratto gastroenterico superiore o quando al bisogno si voglia eliminare la componente funzionale nello studio dei diversi tratti dell'apparato digerente.

Rispetto ad altri agenti ipotonizzanti, la somatostatina presenta i seguenti vantaggi:

ha un tempo di latenza brevissimo (5'-6') ed il suo effetto scompare rapidamente (circa 15'-20' dopo la fine della somministrazione);

esercita un effetto inibente il tono e la cinesi gastroduodenale senza bloccare completamente la peristalsi; permette di migliorare la qualità dell'esame grazie alla riduzione delle secrezioni enteriche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12697

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rilexine pasta orale»

Estratto decreto n. 200 del 27 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario RILEXINE pasta orale per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Virbac S.a., con sede in Carros Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale 06802290152.

Produttore: presso l'officina della Virbac S.a., sita in Carros Cedex (Francia), 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

scatola da 1 siringa da 4,2 g - A.I.C. n. 102729011;

scatola da 1 siringa da 10,5 g - A.I.C. n. 102729023;

scatola da 1 siringa da 21 g - A.I.C. n. 102729035.

Composizione: 1 grammo di pasta contiene:

principio attivo: cefalexina 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento delle infezioni nel cane (comprese le piodermiti superficiali e profonde) causate da germi sensibili alla cefalexina;

trattamento delle infezioni del sistema urinario del gatto e del cane (comprese le nefriti e le cistiti) causate da germi sensibili alla cefalexina.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12662

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kefvet»

Estratto decreto n. 201 del 27 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario KEFVET.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733 - codice fiscale 00426150488.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nella propria officina sita in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

sospensione granulare orale - bottiglia da 100 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 103501019;

scatola da 12 compresse da 500 mg per cani - A.I.C. n. 103501021;

scatola da 8 compresse da 1000 mg per cani - A.I.C. n. 103501033.

Composizione:

soluzione granulare orale - 5 ml di soluzione contengono:

principio attivo: cefalexina 250 mg/5ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

compresse: compressa da 500 mg:

principio attivo: cefalexina 500 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

compressa da 1000 mg:

principio attivo: cefalexina 1000 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

cani: per il trattamento delle infezioni dell'apparato respiratorio, dell'apparato uro-genitale, della cute, delle infezioni localizzate nei tessuti molli, per il trattamento e controllo delle osteomieliti e per il trattamento delle infezioni dell'apparato gastrointestinale;

gatti: per il trattamento delle infezioni dell'apparato respiratorio, dell'apparato uro-genitale, della cute, delle infezioni localizzate nei tessuti molli e per il trattamento e controllo delle osteomieliti.

Specie di destinazione:

cani e gatti: sospensione granulare orale (A.I.C. n. 103501019);

cani: compresse da 500 mg e da 1000 mg (A.I.C. n. 103501021 e n. 103501033).

Validità:

sospensione granulare orale: 24 mesi;

compresse da 500 mg e da 1000 mg: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12661

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nuflor suini iniettabile»

Estratto provvedimento n. 154 del 7 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR SUINI INIETTABILE.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/118/01/W02.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103258012;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103258024;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103258036;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103258048.

Titolare A.I.C.: Schering-Ploug S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza, per il prodotto indicato in oggetto, l'immissione in commercio di una nuova confezione: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103258051 per suini.

Produttore: la produzione della nuova confezione sarà effettuata presso l'officina Schering-Ploug Santé Animale sita in Segre (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12664

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nuflor»

Provvedimento n. 155 del 7 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR per bovini.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/15/0/W11.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101595027;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039.

Titolare A.I.C.: Schering-Ploug S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza, per il prodotto indicato in oggetto, l'immissione in commercio di una nuova confezione: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101595054 per bovini.

Produttore: la produzione della nuova confezione sarà effettuata presso l'officina Schering-Ploug Santé Animale sita in Segre (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12665

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 570 del 2 ottobre 2002

Società: Pfizer Italiana S.p.a., strada statale 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Specialità medicinali: ACCUPRIN, ACCURETIC, AURANTIN, ELASE, ELKAPIN, EPARINA VISTER, HUMATIN, LOPID, MECLODOL, NEURONTIN, PERCLAR, PRAZENE, ZARONTIN.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni delle specialità medicinali "Accuprin 5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse - A.I.C. n. 027217013, "Accuprin 20 mg compresse rivestite con film" 14 compresse - A.I.C. n. 027217037, "Accuprin 5 mg/5 ml soluzione iniettabile" 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 027217076, "Accuretic 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite" 14 compresse rivestite - A.I.C. n. 028295018, "Aurantin 50 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 028823019, "Elase" pomata 30 g - A.I.C. n. 019779038, "Elkapin 200 mg compresse" blister 50 compresse - A.I.C. n. 024736023, "Elkapin 400 mg compresse" blister 24 compresse - A.I.C. n. 024736035, "Eparina Vister" i.v. 1 flacone 10 ml 5.000 U.I. - A.I.C. n. 006275010, "Humatin" 16 capsule 250 mg - A.I.C. n. 016531016, "Humatin" 1 flacone sciroppo 60 ml 2,5% - A.I.C. n. 016531028, "Lopid" 30 compresse 600 mg - A.I.C. n. 025445026, "Lopid TC" 20 compresse 900 mg - A.I.C. n. 025445053, "Meclodol" 30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 026200042, "Neurontin 100 mg capsule rigide" 50 capsule rigide - A.I.C. n. 028740013, "Neurontin 300 mg capsule rigide" 50 capsule rigide - A.I.C. n. 028740025, "Neurontin 400 mg capsule rigide" 30 capsule rigide - A.I.C. n. 028740037, "Perclar 24" 50 capsule 24 mg - A.I.C. n. 024760062, "Perclar" 30 capsule 50 mg - A.I.C. n. 024760086, "Prazene 10 mg compresse" 30 compresse - A.I.C. n. 023762026, "Prazene 20 mg compresse" 20 compresse - A.I.C. n. 023762038, "Prazene 15 mg/ml gocce orali, soluzione" 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 023762053, "Zarontin" 50 capsule 250 mg - A.I.C. n. 018930014, "Zarontin 5% sciroppo" 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 018930038, prodotti anteriomente al 20 giugno 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del

decreto n. 263 del 4 giugno 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 17 dicembre 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Didro kit»

Estratto decreto n. 497 del 14 ottobre 2002

Medicinale: DIDRO KIT.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Procter & Gamble Tissues Italia S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese n. 385 - Roma, con codice fiscale n. 00995760485.

Confezione: 14 compresse bianche + 76 compresse bleu (sospesa) - A.I.C. n. 028148017.

È ora trasferita alla società Procter & Gamble Italy S.r.l., con sede in viale Cesare Pavese n. 385 - Roma, con codice fiscale n. 05858891004.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12655

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortipan»

Estratto di variazione A.I.C./UPC 1903 del 14 ottobre 2002

Specialità medicinale: FORTIPAN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Procter & Gamble Tissues Italia S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese n. 385 - Roma, con codice fiscale n. 00995760485.

Confezioni:

5 mg compresse filmrivestite - 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034567014;

5 mg compresse filmrivestite - 20 (2×10) compresse in blister - A.I.C. n. 034567026;

5 mg compresse filmrivestite - 28 (2×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034567038;

5 mg compresse filmrivestite - 84 (6×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034567040;

5 mg compresse filmrivestite - 140 (10×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034567053;

30 mg compresse filmrivestite - 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034567065;

30 mg compresse filmrivestite - 28 (2×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034567077.

È ora trasferita alla società Procter & Gamble Italia S.r.l., con sede in viale Cesare Pavese n. 385 - Roma, con codice fiscale n. 05858891004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bayovac IBR marker inactivatum».

Estratto provvedimento n. 149 del 3 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BAYOVAC IBR MARKER INACTIVATUM nelle confezioni: 1 flacone da 20 ml (10 dosi) di sospensione liquida, 1 flacone da 100 ml (50 dosi) di sospensione liquida e 5 flaconi da 4 ml (2 dosi) - A.I.C. n. 100402.

Titolare A.I.C.: società Bayer AG - Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta officina farmaceutica per le operazioni terminali di confezionamento.

Si autorizza l'effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) anche presso l'officina farmaceutica della società Bayer S.p.a. sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12668

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Salenvac»

Estratto provvedimento n. 151 del 7 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica SALENVAC, nelle confezioni: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102263011 e flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102263023.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0102/001/V11 del 15 agosto 2002.

Titolare A.I.C.: società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: variazione tipo I: modifica denominazione.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto da «Salenvac» a «Nobilis Salenvac», fermo restando i numeri di A.I.C. a suo tempo assegnati.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12670

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flunamine»

Estratto provvedimento n. 152 del 7 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario FLUNAMINE soluzione iniettabile per bovini e cavalli nelle confezioni: flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 103550012 e flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n. 103550024.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: aggiunta sito produttivo.

Si autorizza la produzione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto anche presso la seguente officina farmaceutica: Bimeda MTC Limited - 420 Beaverdale Road, Cambridge-Ontario (Canada).

Si autorizza, inoltre, per le operazioni di controllo l'officina Cross Vetpharm Group Limited-Broomhill Road, Tallaght, Dublino 24.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12669

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis IBR»

Estratto provvedimento n. 153 del 7 ottobre 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BOVILIS IBR vaccino vivo avirulento contro la rinoitracheite infettiva bovina nelle confezioni: flacone da 5 dosi + flacone solvente standard da 10 ml, flacone da 25 dosi + flacone solvente standard da 50 ml - A.I.C. n. 101936.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: richiesta modifica del sito di produzione del principio attivo.

È autorizzato il trasferimento della produzione dell'antigene dell'Herpes Virus Bovino tipo I (BHV-1) da Intervet Uk Ltd. - Science Park Milton Road, Cambridge (Regno Unito) a Intervet De Bilt - Ambrachstraat 4, De Bilt (Olanda).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Meflosyl»

Estratto provvedimento n. 156 del 10 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario MEFLOSYL soluzione iniettabile per suini, bovini ed equini nelle confezioni: 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 10160427, e 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101604015.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati: aumento dei tempi di attesa, per la specie suina, da tre giorni a diciotto giorni.

I tempi di attesa del medicinale per uso veterinario suindicato e destinato alla specie suina sono ora di diciotto giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12666

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Finadyne»

Estratto provvedimento n. 157 del 10 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario FINADYNE soluzione iniettabile al 5% per suini, bovini ed equini nelle confezioni: flacone da 50 ml, 100 ml e 250 ml - A.I.C. n. 100099.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., via Ripamonti, 89 (Milano).

Oggetto del provvedimento: modifica stampati: aumento dei tempi di attesa, per la specie suina, da tre giorni a diciotto giorni.

I tempi di attesa del medicinale per uso veterinario suindicato e destinato alla specie suina sono ora di diciotto giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12667

Rettifica al decreto G n. 258 del 29 maggio 2002 relativo al medicinale «Calciocarbonato+Vitamina D3»

Estratto del provvedimento di variazione A.I.C. n. 493 del 4 settembre 2002

Medicinale: CALCIOCARBONATO+VITAMINA D3.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156 - Italia, codice fiscale 08205300588.

Confezioni:

«1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 035121019;

«1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine - A.I.C. n. 035121021.

Con riferimento al decreto G n. 258 del 29 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 20 giugno 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alle «Confezioni autorizzate. Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993», come di seguito indicato:

confezione «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine:

da: «A.I.C. n. 035121019 (in base 10) 11HTVV (in base 32)»

a: «A.I.C. n. 035121019/G (in base 10) 11HTVV (in base 32)»;

confezione «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine:

da: «A.I.C. n. 035121021 (in base 10) 11HTVX (in base 32) - classe A - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»

a: «A.I.C. n. 035121021/G (in base 10) 11HTVX (in base 32) - classe C».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12695

Rettifica al decreto A.I.C. n. 418 del 3 settembre 2002 relativo al medicinale «Bracton»

Provvedimento di variazione A.I.C. n. 616 del 16 ottobre 2002

Medicinale: BRACTON:

A.I.C. n. 032294011 - «0,5% + 0,5% soluzione cutanea» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 032294023 - «0,5% + 0,5% crema» tubo 20 g;

A.I.C. n. 032294035 - «0,5% + 0,5% polvere cutanea» flacone 20 g.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 418 del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo al «Principio attivo», per le confezioni sopraindicate:

da: Principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetilbenzilammonio cloruro al 50%; N-triclorometiltio - 4 - cicloesene - 1,2 - dicarboximide

a: Principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetiletilbenzilammonio cloruro al 50%; N-triclorometiltio - 4 - cicloesene - 1,2 - dicarboximide.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12696

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sociale Agathà a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sociale Agathà a r.l.», posizione n. 7896, con sede in Molfetta (costituita per rogito notaio Giovanni Tatarano in data 5 febbraio 1998, rep. n. 19848) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A12825

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Le Colline», in Brescia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Le Colline», numero di posizione 2004/149736 con sede in Brescia, via Pasinetti n. 38 (costituita per rogito notaio Renzo Menoni in data 21 gennaio 1997, repertorio n. 40905 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento per atto di autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro, via Cefalonia n. 50 - Brescia, opposizione debitamente motivata e documentata alla emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A12830

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa artigiana di garanzia Fidi-Frentana società cooperativa a r.l.», in Larino.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa artigiana di garanzia Fidi-Frentana società cooperativa a r.l.» numero posizione 1511 con sede in Larino, costituita per rogito dott. Cariello Giuseppe in data 1º marzo 1985, repertorio n. 12477, che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso .

02A12834

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Avicola società cooperativa a r.l.», in Boiano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa Avicola società cooperativa a r.l.» numero posizione 693/176136 con sede in Boiano, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 19 aprile 1980, repertorio n. 3770, che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A12835

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sinthema a r.l.», in Palo del Colle

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Sinthema a r.l. posizione n. 7309/263465, con sede in Palo Del Colle (costituita per rogito notaio Michele Somma in data 10 settembre 1990 repertorio n. 35660) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previe dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A12840

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Grottammare

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 7 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 4, foglio n. 142, in data 30 settembre 2002, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 69, ubicata nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 21, particella n. 1340 (ex particella n. 1167/c), ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 7 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 4, foglio n. 143, in data 30 settembre 2002, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 230, ubicata nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 21, particella n. 1337 (ex particella n. 1167/f), ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 7 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 4, foglio n. 139 in data 30 settembre 2002, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 395, ubicata nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 21, particella n. 1338 (ex particella n. 1167/e), ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 7 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 4, foglio n. 144 in data 30 settembre 2002, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 395, ubicata nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 21, particella n. 1314 (ex particella n. 1167/b), ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 7 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 4, foglio n. 138 in data 30 settembre 2002, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 104, ubicata nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 21, particella n. 1228, ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 7 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 4, foglio n. 145, in data 30 settembre 2002, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 286, ubicata nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 21, particella n. 1339 (ex particella n. 1167/d), ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

02A12767-12768-12773-12774-12775-12766

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo alla pubblicazione della proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Verona».

Nella proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Verona» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 225 del 25 settembre 2002, all'art. 5, nel paragrafo Confezionamento tra «Confezione 30 x 50 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico» e «Borsa retinata di kg 0,5 di kg 1 e di kg 1,5», viene inserito: «Confezioni 40 x 60 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico».

02A12769

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Oneri di pubblicità e trasmissione programmi triennali

IL PRESIDENTE

Premesso:

che gli articoli 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, 14 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e 2 comma 4, del decreto ministeriale 21 giugno 2000, prevedono che le amministrazioni aggiudicatici trasmettano i programmi triennali ed elenchi annuali all'osservatorio perché ne dia pubblicità;

Considerato:

che tale onere di pubblicità a carico dell'osservatorio può qualificarsi quale forma di «pubblicità-notizia» diretta unicamente a rendere noti ai terzi determinati fatti od atti;

che le forme di pubblicità non sostituiscono ma coesistono con la normativa in materia di accesso, permanendo, infatti, in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il diritto di accesso ai documenti della programmazione;

che ai fini dell'informazione al mercato esistono una serie di forme alternative quali l'eventuale pubblicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatici, dei programmi ed elenchi annuali sul proprio sito internet;

che l'utilizzo contestuale di molteplici meccanismi di informazione e partecipazione consente, comunque, il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla ratio delle norme di cui in premessa, attraverso la sinergia tra i soggetti coinvolti nell'*iter* di formazione e pubblicità dei programmi triennali;

che l'onere di pubblicità-notizia a carico dell'osservatorio può intendersi assolto mediante la pubblicazione di alcuni elementi relativi agli atti di programmazione adottati;

che è opportuno semplificare gli oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici;

Comunica che:

a decorrere dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato, e pertanto con efficacia anche rispetto al triennio in corso:

1) l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatici di inviare all'osservatorio dei lavori pubblici nella forma stabilita dal decreto ministeriale ll. pp. del 21 giugno 2000 è assolto con l'invio di una comunicazione attestante:

l'avvenuta adozione ed approvazione del programma triennale;

gli estremi dei relativi provvedimenti;

l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito «Internet» dell'amministrazione aggiudicatrice;

2) l'obbligo è assolto con l'invio entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione.

Roma, 16 ottobre 2002

Il Presidente: GARRI

02A12826

Indicazioni relative alla stesura dei bandi di gara per l'affidamento di contratti in «Global Service»

IL PRESIDENTE

Premesso:

che a seguito di un monitoraggio svolto da questa Autorità su bandi di gara pubblicati a far data dal luglio 2001 è emersa un ampia casistica di appalti c.d. «Global Service» che individua l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni della gestione di patrimoni immobiliari di rilevante consistenza, cui si aggiunge un'attività considerevole di manutenzione degli immobili, con una duplicità di prestazioni, riconducibili ai servizi ed ai lavori.

che il problema della qualificazione giuridica dell'appalto in «global service» - il cui fondamento normativo va essenzialmente individuato negli articoli 11 e 1322 codice civile, nel 16° considerando della direttiva comunitaria n. 92/50 e nell' art. 3 del decreto legislativo n. 157/1995 di recepimento - e dell'individuazione della relativa disciplina applicabile ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni., si pone in particolar modo con riferimento alla nozione di «manutenzione»; spesso presente e preponderante negli appalti di pubblici servizi.

Che la corretta individuazione dell' oggetto del contratto misto e quindi del corretto riferimento normativo da applicare alle fattispecie di cui trattasi rileva, ai fini del principio costituzionale del buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.); della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.); del principio della libera concorrenza tra gli operatori (art. 81, ex art. 85, e seguenti del Trattato dell'Unione europea), principi implicitamente racchiusi nell'art. 1, comma 1, della legge n. 109/1994.

che il consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 16 ottobre 2002, rinviato l'esame di altri problemi in materia, ha indicato i seguenti utili adempimenti delle stazioni appaltanti, che intendano procedere all'aggiudicazione di contratti di «Global Service»;

specificare, nei relativi bandi di gara, l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto;

ricomprendere nel calcolo della componente lavori l'ammontare stimato delle opere anche nell'ipotesi in cui siano connesse alla prestazione di un servizio;

esplicitare nei relativi bandi di gara ai sensi dell'art. 8 della legge quadro, così come novellato dall'art. 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i requisiti che secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere posseduti dall'esecutore dei lavori comunque ricompresi nell'appalto, qualora gli stessi rientrino nelle soglie dimensionali e tipologiche previste dalla norma.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Presidente: GARRI

02A12731

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Modalità di messa a disposizione delle risultanze del controllo del calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2001.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 23 ottobre 2002, preso atto del completamento delle attività di controllo del calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2001 da parte del soggetto allo scopo incaricato ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ha disposto la messa a disposizione delle risultanze di tale controllo, ai sensi del precitato art. 3, comma 10, del decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Ciò premesso, si comunica ai soggetti interessati ed in particolare agli organismi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998 «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni» che, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 97/33/CE e dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, la relazione contenente le suddette risultanze potrà essere acquisita in copia presso il Dipartimento regolamentazione dell'Autorità, Centro direzionale isola B/5, Torre Francesco - 80143 Napoli, nell'orario 9,30-17,30 dei giorni lavorativi, escluso il sabato.

Ai fini dell'acquisizione della relazione, i soggetti interessati dovranno preventivamente far pervenire richiesta in carta intestata al Dipartimento regolamentazione, anticipata anche a mezzo fax al n. 081/7507621, attenzione dott.ssa Giorgia Salera, indicando nella stessa il nominativo della persona delegata al ritiro della documentazione.

Si rammenta che i soggetti interessati potranno formulare osservazioni sulle risultanze di cui sopra in conformità con quanto previsto dalla comunicazione di avvio del procedimento «Servizio universale: analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 2002.

La presente comunicazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino e sul sito web dell'Autorità.

02A12764

Avvio del procedimento «Portabilità del numero tra reti mobili: fissazione del prezzo massimo interoperatore»

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 23 ottobre 2002, ha disposto l'avvio del procedimento «Portabilità del numero tra reti mobili: fissazione del prezzo massimo interoperatore». Lo scopo del procedimento è relativo al prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione di portabilità del numero mobile, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 della delibera 7/02/CIR. A tale

riguardo verranno approfondite, tra l'altro, le valutazioni relative ai costi di attivazione ed ai principi di imputazione di tali costi, alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni ed alle migliori prassi internazionali.

L'incarico di responsabile del procedimento è affidato al dirigente del Dipartimento regolamentazione e responsabile dell'ufficio reti e infrastrutture di telecomunicazioni, ing. Vincenzo Lobianco.

La conclusione del procedimento è prevista entro il 30 novembre 2002, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo.

I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito web dell'Autorità.

02A12765

BANCA D'ITALIA

Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (6º aggiornamento)

La capacità degli intermediari finanziari di governare la propria operatività adottando presidi organizzativi idonei a censire, prevenire e monitorare costantemente le varie tipologie di rischi assunti riveste importanza fondamentale in uno scenario caratterizzato da una crescente complessità e da rapidi cambiamenti, che moltiplicano le opportunità di sviluppo ma anche i rischi per gli intermediari.

Sul punto, l'art. 107 del testo unico bancario prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detti regole aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dal medesimo articolo.

Con il presente aggiornamento alle «Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale» (circolare n. 216 del 5 agosto 1996) vengono individuati i presidi minimi che gli intermediari finanziari dovranno assicurare nella definizione dei propri assetti organizzativi.

Le istruzioni si articolano in:

una parte «generale», applicabile a tutti gli intermediari iscritti nell'elenco speciale, nella quale sono richiamati i compiti del Consiglio di amministrazione, dell'alta direzione e del collegio sindacale sulla materia, le caratteristiche del sistema di controlli interni, i requisiti minimi per un efficace funzionamento dei sistemi informativi, le regole da osservare per l'esternalizzazione di funzioni aziendali e per la distribuzione di prodotti e servizi attraverso soggetti terzi;

una parte «speciale» in cui sono indicati i presidi da adottare a fronte dei rischi collegati alle specifiche attività esercitate (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, emissione e gestione di carte di credito e di debito, ecc.).

È inoltre previsto che gli intermediari inviino periodicamente alla Banca d'Italia una relazione sulla struttura organizzativa adottata.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La prima relazione sulla struttura organizzativa deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2004.

Gli intermediari che all'entrata in vigore delle presenti disposizioni hanno già esternalizzato funzioni aziendali ne danno tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia, precisando le motivazioni delle scelte compiute.

(Omissis).

Roma, 15 ottobre 2002

Il Governatore: FAZIO

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I

1. *Fonti normative.*

art. 107, commi 2 e 3 del T.U.;

art. 112 del T.U.;

delibera del C.I.C.R. del 25 luglio 2000.

Si rammenta altresì che l'art. 144 del testo unico prevede meccanismi sanzionatori per l'inosservanza, tra l'altro, dei provvedimenti emanati dall'organo di vigilanza.

2. *Premessa.*

Una gestione aziendale sana e prudente dipende anche da un assetto organizzativo adeguato alla dimensione ed alla vocazione operativa degli intermediari finanziari. La struttura aziendale deve pertanto rispondere a criteri di coerenza con le linee strategiche gestionali indicate dagli organi amministrativi.

Il testo unico ha affidato alla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del C.I.C.R., il compito di dettare disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

Il C.I.C.R., con delibera del 25 luglio 2000, ha enunciato i principi organizzativi generali sui quali devono basarsi le istruzioni della Banca d'Italia con riferimento ai controlli interni, alle specifiche attività esercitabili e ai rischi aziendali.

La stessa delibera ha anche stabilito che la Banca d'Italia deve tenere conto delle norme applicabili agli altri intermediari vigilati e dei principi definiti in sede internazionale.

Le presenti istruzioni prevedono norme di carattere generale che devono essere rispettate da tutti gli intermediari iscritti nell'elenco speciale (Sezione II) coerentemente con la dimensione e la complessità operativa, nonché indicazioni specifiche, relative alle diverse attività esercitabili dagli intermediari medesimi, che devono essere osservate qualora dette attività siano effettivamente svolte (Sezione III).

In ogni caso, i principi indicati costituiscono requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali.

SEZIONE II

PRINCIPI GENERALI

1. *Compiti del Consiglio di amministrazione, dell'alta direzione e del collegio sindacale.*

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso gli intermediari finanziari assumono un ruolo fondamentale ai fini della definizione di un adeguato sistema organizzativo e del conseguimento di un efficiente sistema dei controlli interni. La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali deve garantire in ogni caso una costante dialettica interna tra gli organi, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale. L'operato degli organi amministrativi deve essere sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte. La documentazione dell'azione amministrativa e la presenza di una dialettica costante con l'alta direzione e il collegio sindacale assumono particolare rilevanza nel caso in cui vi sia un amministratore unico.

Gli organi amministrativi — coerentemente con la dimensione e complessità operativa che caratterizza l'intermediario — si attengono alle seguenti indicazioni e principi.

Il Consiglio d'amministrazione:

assume la responsabilità delle scelte strategiche aziendali;

approva le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;

definisce la struttura organizzativa, assicurandosi che i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;

determina un'articolazione delle deleghe dei poteri decisionali e di rappresentanza coerente con le linee strategiche e l'orientamento al rischio stabiliti e ne verifica l'esercizio;

si assicura che venga definito un sistema informativo completo e in grado di rilevare tempestivamente l'effettiva situazione aziendale;

si assicura che venga verificata periodicamente l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità del sistema dei controlli interni anche in relazione all'evoluzione dell'attività svolta;

adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli.

L'alta direzione (al cui vertice è posto di norma il Direttore generale) deve:

garantire un'efficace gestione dell'operatività aziendale e dei rischi cui l'intermediario si espone, definendo procedure di controllo adeguate;

individuare e valutare i fattori di rischio;

verificare la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività;

definire i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;

definire i canali per la comunicazione a tutto il personale delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità nonché i flussi informativi necessari a garantire al CdA piena conoscenza dei fatti aziendali;

attuare le direttive del CdA per la realizzazione e la verifica della funzionalità dei sistemi informativi aziendali.

Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi, contribuisce ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione nonché a preservare l'autonomia dell'impresa. In particolare, nell'effettuare il controllo sull'amministrazione e sulla direzione, deve soffermarsi sulle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli organi medesimi.

Valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative nonché l'efficienza del sistema dei controlli interni ed in particolare del controllo dei rischi, del funzionamento dell'internal audit (ove previsto), del sistema informativo contabile. Può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni di tutte le unità delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo. L'attività di controllo può determinare la formulazione da parte del collegio sindacale di osservazioni e proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate. Di tali osservazioni e proposte, nonché della successiva attività di verifica del collegio sull'attuazione di eventuali provvedimenti, deve essere conservata adeguata evidenza.

Il collegio sindacale mantiene un coordinamento con le strutture preposte allo svolgimento di funzioni di controllo interno nonché con la società di revisione al fine di incrementare il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali unità operative.

L'interazione tra l'attività di controllo posta in essere dal collegio e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull'intermediario. A tal fine, la Banca d'Italia può richiedere informazioni sui controlli svolti e sul funzionamento dei sistemi di controllo aziendali.

Il collegio sindacale informa inoltre tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività dell'intermediario.

Il CdA, l'alta direzione e il collegio sindacale si attengono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, alle indicazioni e ai principi contenuti nelle presenti disposizioni, coerentemente con le dimensioni, la complessità e le specificità operative dell'intermediario.

2. *Sistema dei controlli interni.*

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le disposizioni interne dell'intermediario.

Si descrivono di seguito alcune tipologie di controllo degli intermediari, indipendentemente dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (es. controlli di tipo gerarchico sistematici e a campione) o incorporati nelle procedure — anche automatizzate — ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back office;

controlli sulla gestione dei rischi (cfr. anche successivo paragrafo 1.3), che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive. Deve essere sempre assicurato un coordinamento tra l'eventuale unità operativa di gestione del rischio interna all'intermediario e quella che svolge l'analoga funzione per tutto il gruppo d'appartenenza;

attività di revisione interna (internal audit), in tale ambito rientra la valutazione periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni. Con cadenza prefissata, coerentemente con le specificità dimensionali e operative dell'impresa, e comunque in relazione a discontinuità nell'attività aziendale (ingresso in nuovi mercati, lancio di nuovi prodotti) andranno valutate la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, in relazione alla natura e all'intensità dei rischi e delle complessive esigenze aziendali. L'attività è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche *in loco*. Il CdA, l'alta direzione e il collegio sindacale devono essere regolarmente informati sull'attività svolta.

Il CdA — nell'ambito della propria funzione di indirizzo organizzativo, oltre che strategico — ha il compito di assicurarsi della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni disegnato dall'alta direzione, anche in ragione della complessità dimensionale ed operativa e dell'intensità dei rischi assunti.

In particolare, fermo restando che la sorveglianza del sistema dei controlli interni compete all'organo amministrativo nella sua globalità, possono essere attribuiti specifici compiti di verifica ad uno o più amministratori, privi di deleghe operative.

Ove la complessità organizzativa, dimensionale e operativa dell'intermediario lo richieda, il CdA si avvale della funzione di revisione interna, dotata di specifiche competenze. In tal caso l'organo amministrativo è chiamato a approvare il regolamento della funzione e a verificare che alle strutture di controllo siano assegnate risorse adeguate e assicurata la necessaria autonomia rispetto alle strutture operative. Alternativamente, gli intermediari ricorrono all'esternalizzazione dell'attività di revisione interna. In tal caso restano fermi tutti i principi in materia di outsourcing di funzioni aziendali definiti nel successivo paragrafo 5.

L'organo amministrativo approva il piano di auditing che deve essere proporzionato alla complessità aziendale e operativa e alla natura e all'intensità dei rischi aziendali. Esso è chiamato a promuovere una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo e renda tutti i livelli del personale consapevoli e pienamente coinvolti nel ruolo ad essi attribuito nel sistema dei controlli.

3. *Controllo dei rischi.*

Il sistema dei controlli interni deve coprire tutte le tipologie di rischio (di credito, di mercato, di liquidità, legali, di frode e infedeltà dei dipendenti, di reputazione, ecc.) che vanno individuati e — ove possibile — quantificati.

Le politiche di assunzione di rischio devono essere approvate dal CdA, che deve essere periodicamente informato dei risultati effettivamente conseguiti.

Nell'ambito delle politiche di assunzione e gestione del rischio, devono essere individuati adeguati limiti operativi, monitorati su base continua e sottoposti a periodiche revisioni.

Devono inoltre essere attentamente valutate le implicazioni derivanti dall'ingresso in nuovi mercati o settori operativi, dall'offerta di nuovi prodotti, dall'utilizzo di canali distributivi innovativi, con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dal CdA.

Nella predisposizione dei presidi organizzativi volti a prevenire il coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, gli intermediari si attengono alle «Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette» emanate dalla Banca d'Italia. Le istruzioni contengono regole organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza della clientela, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'operatività anomala della clientela.

4. *Sistemi informativi.*

L'affidabilità dei sistemi informativi, che devono assicurare a tutti i livelli della struttura un flusso informativo che consenta di adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti interni e dalla normativa che richiede di produrre informazioni all'esterno, rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento degli intermediari e consente agli organi amministrativi di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.

Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con la massima tempestività i fatti di gestione, consentire di ricostruire la complessiva esposizione dell'intermediario a qualsiasi data.

La circostanza che l'intermediario utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, impieghi, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la qualità e integrità dei dati né comportare la creazione di archivi non coerenti.

Per le attività (quali, ad esempio, le operazioni di cartolarizzazione) che possono comportare la disponibilità, anche solo in via transitoria, di valori di terzi, il sistema deve essere strutturato in modo da tenere costantemente distinti i valori di terzi da quelli dell'intermediario.

I sistemi informativi devono garantire elevati livelli di sicurezza; a tal fine devono essere individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire la sicurezza fisica e logica dell'hardware e del software, comprendenti procedure di back up dei dati e di disaster recovery, individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni, possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati, di ricostruire la serie storica dei dati modificati.

5. *Esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing).*

Salvo quanto previsto nella successiva Sezione III, gli intermediari possono delegare a soggetti terzi lo svolgimento della funzione di internal audit o di altre funzioni aziendali. La delega non esime gli organi aziendali dalle responsabilità loro assegnate da leggi, regolamenti, disposizioni dell'Autorità di vigilanza. La delega non deve pregiudicare la possibilità per l'Autorità di vigilanza di disporre senza ritardo della documentazione tenuta dai delegati.

L'incarico deve essere formalizzato in un contratto scritto, che definisce, tra l'altro, l'oggetto e i limiti della delega conferita e individua le linee guida dell'attività.

Il CdA:

a) definisce gli obiettivi assegnati all'esternalizzazione, sia in rapporto alla complessiva strategia aziendale sia in relazione agli standard quali-quantitativi attesi dal processo;

b) individua i criteri e le procedure per orientare la fase di valutazione e selezione dei potenziali fornitori (tenendo conto, con riferimento a talune funzioni quali ad es. l'internal audit, dei problemi relativi a potenziali conflitti d'interesse) e quella successiva di relazione con l'outsourcer prescelto;

c) valuta le modalità organizzative e le risorse dedicate all'attività da parte del soggetto che offre il servizio;

d) individua gli strumenti e le procedure (anche contrattuali) per intervenire tempestivamente nel caso di inadeguatezza dei servizi forniti.

Gli intermediari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento della funzione di internal audit o di altre funzioni aziendali ne danno comunicazione alla Banca d'Italia almeno sessanta giorni prima del perfezionamento del contratto, illustrando le motivazioni che hanno determinato la scelta, le modalità con le quali il delegato opererà, e quelle che il delegante seguirà per verificare l'operato del delegato.

6. *Distribuzione di prodotti e servizi.*

La selezione dei soggetti cui viene affidata la distribuzione dei prodotti e dei servizi riveste particolare importanza in quanto, se da un lato consente di allargare la capillarità ed incrementare la tempestività dell'offerta, dall'altro comporta una serie di rischi aggiuntivi. Sarà quindi necessaria una valutazione della coerenza delle scelte effettuate con le strategie aziendali e con i profili di rischio prescelti. Salvo quanto stabilito nella successiva Sezione III, par. 1.1., in materia di deleghe di poteri deliberativi, la valutazione del merito creditizio è di esclusiva competenza dell'intermediario.

L'incarico deve essere formalizzato in un contratto scritto che ne definisca, fra l'altro, l'oggetto e i limiti, e individui le linee guida dell'attività. Devono inoltre essere assicurati i presidi indicati nel precedente paragrafo 5 ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

Gli intermediari finanziari possono avvalersi, nel rispetto della specifica disciplina prevista per le singole categorie di soggetti, di agenti in attività finanziarie, mediatori creditizi, promotori finanziari, banche, SIM, altri intermediari finanziari, imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti assicurativi, nonché di esercizi convenzionati[1].

Ove l'intermediario si avvalga di mediatori creditizi, l'attività di mediazione potrà essere svolta, nel rispetto della specifica disciplina che la regola, anche sulla base di apposite convenzioni con gli intermediari, a condizione che il contenuto delle medesime sia tale da non compromettere il requisito di neutralità e indipendenza del mediatore (andranno, ad esempio, evitate clausole che impongano al mediatore di operare in via esclusiva con un intermediario).

Dovranno comunque essere osservate le disposizioni che disciplinano lo svolgimento di attività finanziarie attraverso soggetti terzi. In particolare, rientra tra i compiti dell'intermediario accertarsi che i soggetti terzi siano abilitati all'esercizio dell'attività svolta.

Dovrà altresì essere definito un flusso informativo tale da garantire all'intermediario la possibilità di monitorare costantemente l'attività del soggetto di cui si avvale e i rischi connessi con l'attività delegata.

---

[1] Nel caso di ricorso ad esercizi convenzionati, gli intermediari verificano il rispetto degli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio e trasparenza.

SEZIONE III

PRINCIPI ORGANIZZATIVI DA OSSERVARE IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITÀ

1. *Rischi connessi all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (rischio di credito).*

1.1. Finanziamenti per cassa.

I processi decisionali e operativi connessi con l'assunzione, la misurazione e la gestione del rischio di credito costituiscono un momento fondamentale per garantire l'equilibrio economico e la stabilità degli intermediari finanziari.

L'intero processo riguardante il credito: 1) istruttoria; 2) erogazione; 3) monitoraggio delle posizioni; 4) interventi in caso di anomalia; 5) revisione delle linee di credito; deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica.

Tutti gli affidamenti sono concessi al termine di un procedimento istruttorio documentato, ancorché basato su procedure automatizzate.

Deleghe di poteri deliberativi circa la valutazione del merito di credito della clientela potranno essere attribuite — ove lo statuto dell'intermediario lo preveda — sulla base di un contratto scritto, solo a banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Il contratto dovrà indicare criteri e limiti dell'attività nonché le modalità di controllo del delegante sull'operato del delegato.

Nella fase istruttoria, deve essere acquisita tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e per assicurare una corretta remunerazione del rischio assunto.

La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute.

Nel caso di affidamenti ad imprese, ad esempio, sono acquisiti i bilanci (anche consolidati, se disponibili) nonché ogni altra informazione utile per valutare la situazione attuale e prospettica dell'azienda. Al fine di conoscere la valutazione complessiva degli affidati da parte dell'intero sistema creditizio, gli intermediari utilizzano, anche nella successiva fase di monitoraggio, informazioni fornite dalla Centrale dei rischi.

Per le forme di credito non aventi durata determinata, il rinnovo degli affidamenti è disciplinato secondo criteri stabiliti da regolamenti interni.

Le deleghe in materia di erogazione del credito devono risultare da una delibera dell'organo amministrativo e vi devono essere idonei controlli sull'esercizio delle deleghe medesime.

Eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali dovranno essere deliberate dal CdA, reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo, con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato.

Nell'ambito dei regolamenti interni sono precisate le procedure e gli adempimenti riferiti alla fase di monitoraggio del credito nonché le modalità e i tempi di attivazione in caso di rilevazione di crediti anomali.

I criteri di valutazione, gestione e classificazione dei crediti anomali, nonché le relative unità responsabili, devono essere fissati con delibera del consiglio di amministrazione, nella quale sono indicate le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. Il consiglio di amministrazione deve essere regolarmente informato sull'andamento dei crediti anomali e delle relative procedure di recupero.

È indispensabile che gli intermediari abbiano in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito. A tal fine occorre una base informativa continuamente aggiornata dalla quale risultino i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie.

Nel definire i processi di erogazione del credito, gli intermediari adottano inoltre presidi organizzativi adeguati a fronteggiare rischi connessi a specializzazioni operative, quali ad esempio, i rischi legati ai beni oggetto di operazioni di leasing nelle loro varie forme (affidabilità del fornitore, validità tecnologica, congruità del prezzo, fornitura di servizi accessori, manutenzione, valutazione dello stato di usura, capacità di ripristino, rivendibilità, ecc.), alle vicende dei crediti acquisiti nelle operazioni di factoring (situazione dei debitori ceduti, congruità del prezzo in relazione alla recuperabilità, alle eccezioni opponibili, all'andamento dei contenziosi, ecc.), alla situazione degli obbligati principali nel caso di finanziamenti tramite concessione di garanzie, ecc.

1.2. Rilascio di garanzie.

L'esigenza di assicurare presidi quali quelli indicati nel precedente paragrafo non viene meno nei casi in cui i finanziamenti sono concessi nella forma del rilascio di garanzie, posto che il credito di firma concesso espone l'intermediario al rischio di dover successivamente intervenire con una erogazione per cassa, attivando conseguentemente le azioni di rivalsa. Ciò in particolare quando il rilascio di garanzie costituisce l'attività esclusiva o prevalente dell'intermediario.

I presidi organizzativi devono pertanto assicurare anche:

l'approfondita conoscenza, sin dall'inizio della relazione e per tutta la durata della stessa, della capacità dei garantiti di adempiere le proprie obbligazioni (incluse quelle di fare);

il costante monitoraggio degli impegni assunti con riferimento sia al volume sia al grado di rischiosità degli stessi, specie in situazioni di elevata rotazione delle garanzie rilasciate.

Una particolare attenzione dovrà inoltre essere posta nella definizione della contrattualistica al fine di prevenire o limitare l'insorgere di contenziosi con riferimento sia all'attivazione delle garanzie rilasciate, sia alle successive eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei garantiti.

Gli intermediari evitano di sottoscrivere i contratti relativi alle garanzie rilasciate prima che siano stati definiti tutti gli elementi essenziali del rapporto (in particolare: indicazione del beneficiario, prestazione dovuta dal garantito, ammontare e durata della garanzia, modalità di liberazione dall'obbligo di garanzia o di rinnovo della stessa).

Al fine di assicurare il monitoraggio dell'esposizione, anche per il rispetto dei requisiti prudenziali in presenza elevata rotazione delle garanzie, il sistema delle rilevazioni contabili aziendali deve consentire di ricostruire la successione temporale delle operazioni effettuate.

2. *Rischi connessi all'attività di assunzione di partecipazioni.*

Il CdA fissa con propria delibera i criteri generali di selezione delle imprese di cui acquisire interessenze, in relazione alle caratteristiche dell'intervento dell'intermediario (ad es. seed financing, start up financing, ristrutturazione aziendale, transizione del management, ecc.), di cui devono essere fissati gli obiettivi dello stesso, in vista della successiva smobilizzazione dell'investimento. Nell'attuazione delle singole operazioni, deve in particolare essere valutata dal CdA la disponibilità — tramite risorse interne o esterne — di competenze e professionalità adeguate all'azione da svolgere, di basi informative idonee alla valutazione anche prospettica degli specifici settori di mercato e aree geografiche dove operano le partecipate, di un sistema di reporting completo e tempestivo a supporto delle decisioni dei vertici dell'intermediario relative alla governance delle partecipate.

3. *Rischi connessi all'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito e di trasferimento fondi.*

Nello svolgimento dell'attività di emissione e gestione di carte di credito, particolare attenzione deve essere prestata al corretto trattamento delle informazioni relative alla clientela ed agli esercenti convenzionati. Tali dati sono utili anche a fini di monitoraggio del rischio di credito (che assume particolare rilievo in presenza di crediti «revolving») e dei rischi di frode.

Con riferimento ai rischi operativi, derivanti ad esempio da mancati controlli sulla sicurezza e integrità dei dati o da disfunzioni nelle strutture informatiche, gli intermediari dovranno avere particolare cura del corretto funzionamento dei sistemi informativi utilizzati, tenuto conto della considerevole incidenza dei rischi della specie nello svolgimento della loro operatività. Specifiche cautele dovranno essere poste in essere nel caso in cui l'intermediario consenta l'uso della carta su circuiti quali Internet (al fine di evitare l'utilizzo da parte di soggetti non autorizzati, l'accesso inconsapevole a falsi siti per l'impiego della carta, ecc.).

Il processo di selezione della clientela può avvalersi di sistemi automatici di scoring che utilizzino informazioni desunte da information provider specializzati. Resta ferma comunque la responsabilità del CdA in merito alla selezione della clientela ed ai limiti operativi imposti.

4. *Disposizioni per gli intermediari coinvolti in operazioni di cartolarizzazione.*

4.1. Principi generali.

Le disposizioni di cui alla Sezione II (parte generale) si applicano alle società cessionarie o emittenti i titoli nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 («società per la cartolarizzazione»), nonché ai servicer, solo per quanto compatibili con le peculiarità operative di tali intermediari.

4.2. Società per la cartolarizzazione.

Le società per la cartolarizzazione devono predisporre misure organizzative tali da assicurare costantemente la separatezza dei patrimoni delle varie operazioni di cartolarizzazione tra loro e con i beni della società; in particolare, è necessario che le somme di denaro relative alle operazioni siano depositate in appositi conti, sottorubricati o distinti per ciascuna operazione di cartolarizzazione.

Tali società, inoltre, devono tenere evidenze contabili, anche in forma elettronica, nelle quali sono annotate le operazioni effettuate distinte per ciascuna operazione di cartolarizzazione. Tali evidenze, da aggiornare in via continuativa, sono strutturate in modo da consentire di:

ricostruire in qualsiasi momento con certezza il complesso delle operazioni poste in essere relativamente a ciascuna operazione di cartolarizzazione;

dare concreta attuazione alle disposizioni in materia di separatezza patrimoniale, assicurando la distinzione dei patrimoni delle singole operazioni di cartolarizzazione tra loro e da quelli della società.

A tal fine, le società per la cartolarizzazione definiscono adeguati flussi informativi con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione.

4.3. Servicer.

In base alle previsioni della legge n. 130/1999, rientra tra i compiti degli intermediari che svolgono attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (c.d. servicer) verificare che dette operazioni siano conformi alla legge e al prospetto informativo.

Al servicer fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di «garanzia» circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato.

Detti compiti vanno considerati in modo unitario. Per il corretto espletamento degli stessi è importante che il servicer assicuri un costante presidio su tutti i movimenti concernenti il patrimonio cartolarizzato.

In tale contesto, assume rilievo verificare che:

a) le somme rivenienti dagli attivi cartolarizzati affluiscano nei conti della società-veicolo dedicati all'operazione e che non si creino situazioni di confusione con i beni della società stessa e con i patrimoni relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione;

b) nell'esecuzione delle singole fasi delle operazioni di cartolarizzazione sia assicurata la tutela degli interessi dei portatori dei titoli. In tale ambito andrà posta particolare attenzione alle ipotesi di conflitto di interesse;

c) gli incassi avvengano nel rispetto delle scadenze programmate.

Per assicurare continuità ed efficacia nell'espletamento delle funzioni svolte i servicer si dotano di strutture tecniche e organizzative idonee a monitorare le diverse fasi in cui si articola il processo di securitization. In particolare, i sistemi informativo-contabili andranno strutturati tenendo conto dell'esigenza di poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza il complesso delle operazioni poste in essere relativamente a ciascuna operazione di cartolarizzazione.

Il servicer può avvalersi di altri soggetti a condizione che ciò non limiti l'attività di verifica della correttezza delle operazioni.

La delicatezza e la rilevanza per il buon funzionamento delle operazioni di cartolarizzazione della funzione di controllo svolta dal servicer implica che la stessa debba in ogni caso essere esercitata in via diretta. Le altre attività, ferma restando la responsabilità e il costante controllo del servicer, potranno essere svolte da soggetti terzi, i quali dovranno impegnarsi a trasmettere tempestivamente al servicer le informazioni necessarie per consentirgli di conoscere in qualsiasi momento la situazione del patrimonio delle singole linee di cartolarizzazione e assicurare alle autorità di controllo del servicer la possibilità di effettuare verifiche presso di sé.

Tenuto conto della complessità che le operazioni di cartolarizzazione possono presentare, assume rilievo la corretta tenuta delle evidenze contabili e l'adeguatezza dei flussi informativi e delle procedure adottate, che devono permettere alla società di espletare con continuità ed efficacia i compiti ad essa attribuiti dalla legge n. 130/1999.

Gli esiti delle verifiche periodiche compiute dagli organi di controllo interno del servicer sono portati a conoscenza del CdA che li esamina nell'ambito di apposite riunioni cui partecipa il collegio sindacale.

Gli amministratori dei servicer convocano periodicamente riunioni, cui partecipano i componenti del collegio sindacale, per verificare l'andamento delle operazioni di cartolarizzazione. Della riunione è redatto un verbale che va inviato alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

SEZIONE IV

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. *Comunicazioni alla Banca d'Italia.*

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, ad eccezione delle società per la cartolarizzazione, devono inviare alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema indicato nell'allegato *A*.

La relazione non è dovuta qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con l'ultima trasmessa.

ALLEGATO *A*

SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Organi sociali

1. Descrivere sinteticamente i compiti assegnati a CdA, alta direzione e collegio sindacale.

2. Indicare la periodicità abituale delle riunioni del CdA e del collegio sindacale.

3. Descrivere i processi che conducono alle decisioni di ingresso in nuovi settori o all'introduzione di nuovi prodotti.

4. Indicare la tempistica ed il contenuto dei «report» predisposti per le verifiche di competenza del CdA e dell'alta direzione.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1. Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale rete periferica e indicando i nominativi dei preposti alle varie unità nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori della società).

2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.

3. Per le unità che hanno compiti di controllo, descrivere le risorse umane e tecnologiche a disposizione, il contenuto e la periodicità delle attività di controllo (controlli interni, gestione dei rischi, revisione interna), specificando i ruoli e le responsabilità connesse con lo svolgimento dei processi di controllo.

4. Descrivere le modalità di distribuzione dei prodotti finanziari dell'intermediario.

PARTE III

Gestione dei rischi

Rischio di credito.

1. Descrivere le politiche di credito seguite (selezione degli affidati, fissazione dei tassi, ecc.).

2. Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti ed al successivo monitoraggio, nonché le procedure informatiche di supporto utilizzate.

3. Descrivere i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito.

4. Descrivere le procedure di recupero crediti utilizzate.

Rischio di mercato.

1. Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per l'intermediario.

2. Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di prodotto (azioni, titoli di debito, derivati, ecc.) ed al rischio di cambio.

3. Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Altri rischi.

1. Indicare le diverse tipologie di rischi censite (es. rischio strategico, rischio tecnologico, rischio legale, rischio reputazionale, rischio di outsourcing, ecc.).

2. Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.

3. Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. Internet).

PARTE IV

Sistemi informativi

1. Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, fidi, segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione evidenziando le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.

2. Descrivere i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.

3. Descrivere i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di userid e password, sistemi di back-up e di recovery, ecc.).

02A12671

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti - biennio economico 2000-2001.

In data 24 ottobre 2002 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro in oggetto tra: l'ARAN, nella persona del presidente avv. Guido Fantoni firmato, e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali.

Organizzazioni sindacali:

CGIL/FP - firmato;

FIBA/CISL - firmato;

UIL/PA - firmato;

FABI - firmato;

UGL - firmato.

Confederazioni sindacali:

CGIL - firmato;

CISL - firmato;

UIL - firmato;

FARI - firmato;

UGL - firmato.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti - biennio economico 2000-2001

C.C.N.L. PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente C.C.N.L., relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale dipendente della Cassa depositi e prestiti, destinatario del C.C.N.L. stipulato il 2 luglio 2002.

Art. 2.

Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari mensili del personale della Cassa depositi e prestiti, derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del C.C.N.L. del 2 luglio 2002, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella *A*.

2. I nuovi valori annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella *B*.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 6, del C.C.N.L. del 2 luglio 2002, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato con riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2000-2001. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4.

Incrementi dell'indennità aziendale

1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 74 del C.C.N.L. del 2 luglio 2002 sono incrementati, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde e con le decorrenze previste dall'allegata tabella *C*. Nella stessa tabella *C* sono indicati, a seguito degli incrementi, i nuovi valori mensili lordi complessivi, della predetta indennità.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, le misure di cui al comma 1, previste dall'allegata tabella *C*, sono considerate utili ai fini dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Integrazione del Fondo unico di Ente

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il Fondo unico di Ente di cui all'art. 77 del C.C.N.L. del 2 luglio 2002 continua ad essere costituito dalle risorse indicate dal predetto articolo ed è altresì incrementato di un importo pari ad € 17,04 pro-capite mensili per tredici mensilità.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì i risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 6.

Trattamento di fine rapporto

1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci previste dal titolo XI del C.C.N.L. stipulato il 2 luglio 2002:

a) stipendio tabellare;

b) retribuzione individuale di anzianità, ove percepita, comprensiva delle relative maggiorazioni;

c) indennità integrativa speciale;

d) indennità aziendale;

e) tredicesima mensilità;

f) assegni *ad personam* - ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 7.

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto nel presente C.C.N.L. restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel C.C.N.L. stipulato in data 2 luglio 2002.

TABELLA *A*

INCREMENTI MENSILI
DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE

VALORI IN EURO PER TREDICI MENSILITÀ

Posizione economica	*dal 1.7.00*	*dal 1.1.01*
Ispettore Generale	29,95	51,13
VI livello	24,27	41,32
V livello	22,21	37,70
IV livello	20,66	34,60
III livello	18,59	31,50
II livello senior	18,59	31,50
II livello	18,08	30,47
I livello senior	16,01	27,37
I livello	16,01	26,86

TABELLA *B*

NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE

VALORI IN EURO PER DODICI MENSILITÀ

Posizione economica	*dal 1.7.00*	*dal 1.1.01*
Ispettore Generale	17.534,87	18.148,43
VI livello	13.131,91	13.627,75
V livello	11.473,12	11.925,52
IV livello	10.171,12	10.586,32
III livello	8.919,70	9.297,70
II livello senior	8.755,77	9.133,77
II livello	8.276,79	8.642,43
I livello senior	6.947,48	7.275,92
I livello	6.673,65	6.995,97

TABELLA *C*

INDENNITÀ AZIENDALE

VALORI IN EURO PER DODICI MENSILITÀ

Posizione economica	*Incrementi dal 1 luglio 2000*	*Incrementi dal 1 gennaio 2001* (1)	*Nuova indennità dal 1 gennaio 2001*
Ispettore Generale	17,04	26,34	871,78
VI livello	12,39	19,11	633,69
V livello	10,85	17,04	558,80
IV livello	9,81	14,98	497,87
III livello	8,78	13,94	454,48
II livello senior	8,26	12,91	427,11
II livello	8,26	12,91	426,08
I livello senior	7,23	10,85	365,14
I livello	7,23	10,85	364,62

(1) L'importo assorbe e ridetermina il precedente incremento.

02A12898

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651260/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035